

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1782

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro di Grazia e Giustizia**

(VASSALLI)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(FANFANI)

col **Ministro del Tesoro**

(AMATO)

e col **Ministro per il Coordinamento delle Politiche Comunitarie**

(LA PERGOLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MAGGIO 1989

Riforma dell'ordinamento professionale forense

ONOREVOLI SENATORI. - 1. Il decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, completando il processo di abrogazione della legislazione corporativa, introdotta nel 1926 per tutte le categorie di lavoratori, e di restaurazione dei principi democratici, nel ricostituire gli ordini ed i consigli professionali, in sostituzione dei soppressi sindacati fascisti, affermò, con l'articolo 18, che, «fino a quando non si sarà provveduto alla riforma dell'ordinamento forense, le disposizioni di questo decreto si applicano anche alle professioni di avvocato e di procuratore».

Nei decenni successivi sono state apportate alcune limitate modifiche normative e sono state proposte numerose iniziative, sia a livello ministeriale, sia di singoli parlamentari, tendenti all'approvazione di un nuovo ordinamento professionale. Tuttavia nessuna è giunta a compimento.

Il presente disegno di legge si propone pertanto lo scopo di adempiere l'obbligo assunto dal legislatore nel 1944, di adeguare cioè, anche sotto il profilo normativo, la funzione difensiva alle esigenze ed alle attese della società civile, particolarmente vive alla vigilia del 1992, che, con l'apertura delle frontiere comunitarie, permetterà la libera circolazione dei beni e dei servizi e che impone, pertanto, di consentire agli avvocati italiani di prepararsi a competere, con un ordinamento moderno, con adeguate strutture e professionalità, al confronto con i professionisti delle altre nazioni.

2. La necessità della riforma del complesso di norme che regolano l'organizzazione strutturale dell'ordine forense e l'esercizio della attività difensiva è stata avvertita da diversi decenni e, di conseguenza, il dibattito tra le varie espressioni di pensiero è stato ampio ed approfondito.

In particolare il Consiglio nazionale forense convocò, a Rimini, nel maggio 1982, l'assemblea straordinaria dei presidenti degli ordini forensi, nonché delle rappresentanze ufficiali

dell'Unione delle curie, della Federazione dei sindacati degli avvocati e procuratori, dell'Associazione dei giovani avvocati, che espresse, nella mozione finale, i principi e le direttive di massima ai quali si sarebbe dovuto ispirare il nuovo ordinamento professionale.

Tale documento, meglio noto come la «Carta di Rimini», ha individuato i principi essenziali, ai quali, ad avviso dell'Avvocatura italiana, doveva essere ispirata la riforma dell'ordinamento.

Successivamente, il 14 ottobre 1983 fu presentato al Senato della Repubblica il disegno di legge n. 231, d'iniziativa dei senatori Ricci, Marinucci Mariani ed altri, dal titolo «Nuovo ordinamento della professione forense», al quale fece seguito la proposta di legge n. 2186 ad iniziativa dei deputati Maceratini ed altri.

Indi, lo stesso Consiglio nazionale forense predispose un proprio articolato, che sullo schema del testo del disegno di legge n. 231, modificò le formulazioni di quest'ultimo ritenute incompatibili con i principi della «Carta di Rimini».

L'anticipata interruzione della IX legislatura ha però impedito al Parlamento di esaminare le proposte di riforma.

La spinta verso una concreta volontà riformatrice ha trovato ulteriori momenti di manifestazione nei Congressi nazionali giuridici forensi di Salerno (1985) e di Ancona (1987); in esecuzione di una mozione approvata in tale ultimo consesso, il presidente del Consiglio nazionale forense istituì una commissione che, in esecuzione del mandato conferitole, elaborò un nuovo schema di proposta di riforma.

Il Ministero di grazia e giustizia ha predisposto un proprio testo, che, avendo riguardo alle richieste della categoria, realizza altresì quelle esigenze pubbliche connesse con l'organizzazione e l'esercizio della professione forense.

3. L'articolato del disegno di legge si divide in nove titoli, relativi a:

titolo I (articoli 1-14): Disposizioni generali;

titolo II (articoli 15-27): Organi e funzioni degli ordini forensi circondariali;

titolo III (articoli 28-37): Organi e funzioni del Consiglio nazionale forense;

titolo IV (articoli 38-44): Elezione del consiglio dell'ordine e del Consiglio nazionale forense;

titolo V (articoli 45-54): Iscrizione negli albi, elenchi e registri;

titolo VI (articoli 55-62): Tenuta degli albi, elenchi e registri;

titolo VII (articoli 63-82): Accesso alla professione;

titolo VIII (articoli 83-105): Procedimento disciplinare;

titolo IX (articoli 106-117): Disposizioni finali - Norme di attuazione e transitorie.

Il complesso delle disposizioni costituenti il progetto del nuovo ordinamento professionale è ispirato, dunque, ai principi che animano la «Carta di Rimini» ed i successivi documenti redatti in occasione dei Congressi forensi di Salerno e Ancona e riafferma l'autonomia e l'indipendenza dell'Avvocatura.

Questi valori, infatti, sono cardini essenziali ai fini della libertà di difesa e, di conseguenza, del corretto esercizio della funzione giudiziaria.

Già nel 1874, la relazione presentata alla Camera dei deputati dalla Commissione incaricata di riferire sul progetto di legge, che sarebbe poi divenuto il primo ordinamento forense italiano, testualmente precisava che, «se non si vuole teoricamente ammettere la qualificazione di pubblico ufficio attribuita alle due professioni, di avvocato e di procuratore, nel senso volgarmente accolto, non si potrà almeno sconoscere che il necessario rapporto e contatto di chi le esercita coll'ordine giudiziario, e col ministero pubblico, rappresentante presso i tribunali del potere esecutivo, non dia origine e causa al bisogno di provvedere alla indipendenza del ministero della difesa e della assistenza legale dalla autorità costituita, essendo appunto essenziale condizione della buona e utile difesa il sentirsi e il sapersi autonoma e indipendente», evidenziando inoltre la necessità di una «perfetta indipendenza amministrativa e disciplinare del sodalizio da qualunque supremazia che quella non sia della legge».

Il principio dell'indipendenza dell'attività difensiva ha, poi, trovato formale riconoscimento anche nell'articolo 17 del «Protocollo sullo statuto della Corte di giustizia», ratificato con legge 13 marzo 1958, n. 204, secondo il quale «gli avvocati che compaiano avanti alla Corte godono dei diritti e delle garanzie necessarie per l'esercizio indipendente delle loro funzioni».

Nè può essere trascurato - ad ulteriore dimostrazione del valore universale del principio dell'indipendenza dell'Avvocatura - il deliberato assunto del VII Congresso mondiale per la prevenzione del crimine e per il trattamento dei delinquenti, organizzato dall'ONU, svoltosi a Milano nel luglio 1985, che, dopo aver sottolineato «che gli ordini degli avvocati e le altre organizzazioni professionali hanno un ruolo cruciale da svolgere e una responsabilità da assumere in ciò che concerne la protezione e la difesa dei loro appartenenti contro ogni restrizione ed ingerenza, oltre che il rispetto della loro morale professionale», ha raccomandato «agli Stati membri di assicurare la protezione degli avvocati nell'esercizio della loro professione contro ogni restrizione-oppressione da chiunque provenga».

Naturalmente il riconoscimento di tali valori non può prescindere dalla funzione attribuita al Ministero di grazia e giustizia, al quale è demandato il compito di vigilanza, intervenendo in via residuale ove si manifestino disfunzioni tali da impedire il corretto esercizio dei poteri attribuiti nell'ambito dell'autonomia ed autogoverno degli ordini.

4. La definizione della professione forense, fissata nell'articolo 1, appare particolarmente significativa ed evidenzia, con vigore espressivo, l'autonomia della funzione difensiva, il suo valore ai fini dell'attuazione dei principi costituzionali, nonché l'insostituibilità della stessa «nella attuazione della giustizia».

Il testo dell'articolo 1 sottolinea anche che gli avvocati realizzano, oltre che «i diritti di libertà» dei cittadini, «la conoscenza delle leggi», ponendo così in evidenza la rilevanza ed il significato di questo compito, che - in dipendenza dello sviluppo dei rapporti economico-sociali, della proliferazione e della maggiore complessità della legislazione - ha

acquisito una dimensione sempre più vasta, perchè, attraverso esso, è possibile evitare il sorgere di controversie.

La delicatezza dell'attività di consulenza stragiudiziale, particolarmente nella fase pregiudiziale, è evidentissima, giacchè è agevole comprendere che l'errata impostazione di una questione - per effetto di un parere inesatto - può esporre il cliente a conseguenze molto gravi di ordine sostanziale e processuale.

La rilevanza di questo compito, attribuito all'avvocato, risulta ancora più evidente oggi, alla luce della recente sentenza n. 364 del 24 marzo 1988 della Corte costituzionale, che ha sancito l'illegittimità dell'articolo 5 del codice penale nella parte in cui non esclude dall'inescusabilità dell'ignoranza della legge penale l'ignoranza inevitabile.

La funzione consultiva, dunque, ha anche un rilievo sociale indiscutibile, poichè, oltre a consentire al cliente la «conoscenza» delle leggi e, quindi, di esercitare i suoi diritti ed adempiere i suoi doveri in modo corretto, può evitare l'ingresso nelle aule giudiziarie di controversie superflue - con risparmi per il servizio giudiziario in termini di risorse umane e temporali, impiegabili in modo più produttivo - e può porre colui che si rivolge all'avvocato in condizione di accertare i limiti della legittimità e liceità della condotta che intende assumere.

Nè di poco rilievo è il richiamo alla garanzia della difesa dei non abbienti, che è considerata compito essenziale e socialmente qualificante dell'Avvocatura.

L'articolo 1, inoltre, sancisce, in conformità degli unanimi orientamenti dell'Avvocatura italiana, l'abolizione della distinzione tra avvocati e procuratori legali, che - nel tempo e nella pratica - ha ormai perduto ogni rilevanza. L'unificazione delle due categorie risponde ad una moderna concezione dell'attività forense, che fornisce opportuna e logica soluzione ad una problematica aperta fin dal primo ordinamento forense (quello della legge 8 giugno 1874, n. 1938) che aveva manifestato incongruenze ingiustificate anche nella disciplina successiva.

Lo stesso ordinamento vigente, che riconosce tra le due professioni numerosi punti di stretto contatto, ammettendo il passaggio dal-

l'una all'altra sulla base del semplice criterio dell'anzianità e sanzionando il principio dell'assommarsi nella stessa persona delle due funzioni, rileva l'insufficiente giustificazione di una distinzione che l'evoluzione del sistema processuale ha svuotato di ogni contenuto concreto.

L'articolo 2 identifica le funzioni dell'avvocato, riservando, però, ai professionisti iscritti nell'albo speciale tenuto dal Consiglio nazionale forense il patrocinio davanti le giurisdizioni superiori.

I valori dell'autonomia, dell'indipendenza e dell'autogoverno dell'Avvocatura costituiscono il fondamento di numerose altre norme, tra le quali quelle contenute negli articoli 3 (Doveri), 4 (Difesa d'ufficio), 5 (Segreto e discrezione professionali), 6 (Perquisizioni ed ispezioni presso gli uffici degli avvocati), 7 (Ispezioni fiscali), 8 (Potere disciplinare), 9 (Ordini forensi), 21 (Funzioni del consiglio dell'ordine), 44 (Ricorsi contro le elezioni del Consiglio nazionale forense) e nell'intero titolo VIII (Procedimento disciplinare).

Gli articoli 6 e 7 prevedono, con riferimento alle perquisizioni ed alle ispezioni fiscali presso gli studi professionali, una disciplina specifica per la categoria degli avvocati, strettamente correlata alle esigenze particolari della loro funzione; tale disciplina peraltro non intacca il principio della sottoposizione degli stessi alle regole fissate negli articoli 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

L'articolo 9 - oltre agli ordini circondariali, istituiti nella sede di ogni tribunale - prevede al comma 2 la costituzione dell'«Ordine nazionale forense del quale fanno parte di diritto tutti gli iscritti negli albi della professione forense».

È vero che il processo normativo di «entificazione» dei gruppi professionali attuato dallo Stato - nel rispetto delle tradizioni delle organizzazioni più antiche - è stato realizzato su base locale e che, pertanto, gli ordini forensi hanno un ambito territoriale corrispondente alla ripartizione in circondari del territorio dello Stato; tuttavia, si è ritenuto di dover introdurre la nuova norma che istituisce

formalmente l'Ordine nazionale forense in quanto, come ha precisato una autorevole dottrina, «il fatto che gli appartenenti alle singole professioni facciano parte di ordini o collegi a carattere locale non significa però che essi non possano o non debbano essere considerati come componenti di un ordinamento unitario di ampiezza nazionale. La classe professionale si presenta infatti come una unità sociale dotata di regole comuni, valide ed operanti in tutto il territorio dello Stato: onde, se non può essere considerata come un unico ente giuridico, non può non essere considerata come un ordinamento giuridico unitario».

A conferma di tale assunto, si è sottolineato che, «anche dove manchi una entificazione giuridica dell'intera classe, esistono, del resto, organi che sono propri della classe nella sua unità», quali i consigli nazionali delle varie professioni, sicura «espressione delle rispettive classi professionali» e testimonianza della loro formazione ed autonomia.

Il Consiglio nazionale forense - soggetto dell'ordinamento statutale, derivato dal Consiglio superiore forense istituito con la legge 25 marzo 1926, n. 453 - è il vertice dell'ordinamento forense.

Il comma 2 dell'articolo 9 e le norme dettate nel titolo III (articoli da 28 a 37) regolano i compiti che a detto organismo sono affidati.

La formulazione adottata nel comma 2 dell'articolo 9, peraltro, mira a sottolineare che il Consiglio nazionale forense - organo preesistente alla formale istituzione dell'Ordine nazionale, titolare di poteri ad esso attribuiti dall'ordinamento statutale, principale tra i quali quello giurisdizionale sugli iscritti agli albi - assume esplicitamente, in virtù della nuova disposizione normativa, i poteri e le funzioni espressamente indicati nelle norme successive.

Dal complesso dei poteri e delle funzioni ad esso attribuite si desume chiaramente la posizione che il Consiglio nazionale ha nell'ordinamento professionale qual è delineato nel disegno di legge.

Si è ritenuto di dover escludere una sua posizione di preminenza sugli ordini professionali che potesse esplicarsi in forma di controllo o di generica vigilanza sull'attività da essi

svolta, atteso che la sua natura di organo esponenziale della categoria non implica la sovraordinazione con subordinazione gerarchica degli ordini, i quali hanno e debbono conservare la propria autonomia organizzativa, finanziaria e decisionale.

Si è ritenuto, cioè, che anche per la categoria forense dovesse restare ferma la regolamentazione vigente per tutte le altre professioni, che sottopone gli ordini professionali alla sola vigilanza del Ministero di grazia e giustizia, esplicantesi sostanzialmente nel potere di scioglimento dell'ordine professionale nel caso di suo irregolare o mancato funzionamento.

Il progetto dell'ordinamento professionale non contempla, espressamente, la istituzione, accanto agli ordini, dei sindacati forensi o di altre associazioni volontarie degli iscritti negli albi o di altri soggetti, in quanto una regolamentazione specifica - nell'ordinamento professionale forense - avrebbe potuto comportare il rischio di una compressione o di una limitazione dei compiti di tali organismi volontari.

L'articolo 11 prevede la possibilità di esercizio della professione forense «anche in forma di associazione o di società semplice».

Il problema dell'esercizio dell'attività professionale in forma associata, com'è noto, è tema di grande interesse ed attualità; giova ricordare in proposito, nella X legislatura, le proposte che vedono come primo firmatario l'onorevole Righi (n. 898, presentata alla Camera il 16 luglio 1987), l'onorevole Borghini (n. 2884, presentata alla Camera il 16 giugno 1988), il senatore Zanella (n. 1170, presentata al Senato il 30 giugno 1988) e l'onorevole Borgoglio (n. 2949, presentata alla Camera il 1° luglio 1988).

L'esigenza sottesa alle sempre maggiori richieste di associazione professionale è quella della realizzazione di una più ampia qualificazione dei servizi offerti, che richiede una più elevata tecnica organizzativa. Non va inoltre sottaciuta la necessità di affrontare in modo adeguato, in vista del 1992, la concorrenza di professionisti di altri Paesi europei. Nel 1992, infatti, sarà data piena applicazione all'articolo 58 del Trattato di Roma, che riconosce, nell'ambito della libera circolazione della

manodopera e dei servizi, il «diritto di stabilimento» a persone fisiche ed a società civili e commerciali di ogni Stato membro in ogni altro Paese delle Comunità.

Con la previsione dell'articolo 11 si è pertanto introdotta la possibilità di una forma associata dell'esercizio dell'attività forense, anticipando, sia pure in modo parziale, la normativa da emanarsi, in via generale, per ogni attività professionale.

Quanto alla possibilità di svolgimento in forma di società di capitali, pure al fine di salvaguardare i diritti patrimoniali degli eredi degli avvocati - esercenti in forma associata - premorti, è stato ritenuto che l'ammettere l'attività in una forma societaria diversa da quella semplice comporta la possibilità che tra i soci che danno vita al soggetto giuridico possano introdursi estranei, non qualificati professionalmente, con conseguente consolidamento di interessi di terzi, assolutamente incompatibili con l'autonomia che deve essere, in ogni circostanza, garantita all'avvocato ed osservata dallo stesso.

Del resto, l'adozione di forme societarie diverse da quella semplice comporterebbe una serie di conseguenze, vincoli, controlli e norme che possono interferire pesantemente nell'esercizio dell'attività professionale forense, limitandone l'indipendenza, fino a snaturarne i lineamenti essenziali. È sufficiente, al riguardo, richiamare a titolo di esempio solo l'ipotesi che l'ente societario possa essere assoggettato a procedura concorsuale, con tutte le deteriori, intuitive conseguenze che possono derivare al prestigio e al decoro della classe.

Analoghe considerazioni possono essere formulate in ordine alla proposta di consentire l'esercizio dell'attività professionale in forma di società cooperativa.

Tali enti, aventi sempre natura societaria, hanno aspetti peculiari, specie per il carattere marcatamente personale della partecipazione dei soci all'attività sociale. A differenza delle società di persone, infatti, caratterizzate anch'esse dall'*intuitus personae*, ma nelle quali l'attività può essere svolta anche da terzi nell'ipotesi in cui i soci rinuncino al loro diritto di amministrare e si limitino a lucrare gli utili prodotti dall'impresa gestita da estra-

nei, nelle società cooperative la partecipazione personale del socio è connessa e finalizzata all'attività dell'ente.

Pertanto, il vincolo che lega il cooperatore all'ente è ben più stretto rispetto a quello che si instaura tra socio e società di persone o, ancor più, a società di capitali. Il primo, infatti, è caratterizzato da obblighi più intensi in ordine alla partecipazione personale del socio all'attività cooperativistica, alla sua collaborazione nel potenziamento e nella tutela dell'ente, alla utilizzazione da parte sua dei servizi offerti da quest'ultimo, al divieto di azioni che possano influire sui fini della cooperativa.

Questi obblighi sono certamente in contrasto con il già citato principio di indipendenza, che costituisce elemento essenziale della funzione difensiva.

Le caratteristiche peculiari dell'attività forense devono importare un estremo rigore, e la soluzione di ammettere l'esercizio professionale solo nella forma della società semplice, come proposto dal Consiglio nazionale forense, dunque, mira a garantire il carattere personale della prestazione - assicurandone l'esecuzione soltanto da parte di chi sia fornito dei necessari titoli di abilitazione e limitando l'assunzione della qualità di soci ai professionisti iscritti negli albi - ed è, altresì, la più coerente con il regime delle incompatibilità, specificamente regolato dall'ordinamento professionale.

L'articolo 12 regola l'uso del titolo di avvocato e non contempla quello di «specialista», la cui istituzione non è stata prevista per evitare un'exasperazione delle settorializzazioni - con danno per un indispensabile, minimo comun denominatore della cultura di base dell'avvocato, considerata non solo all'atto dell'accesso alla professione, ma anche nel corso di quest'ultima - oltre che per non consentire motivi specifici di richiami propagandistici.

Il titolo II (articoli da 15 a 27) regola gli organi e le funzioni degli ordini forensi circondariali.

Particolare attenzione è stata riservata alla regolamentazione dell'assemblea degli iscritti (articoli da 16 a 19) ed alle attività del consiglio dell'ordine, prevedendone - con disposizione innovativa, notevolmente attesa

dagli ordini con maggior numero di iscritti - l'articolazione in commissioni, fermo, però, rimanendo il potere di ratifica del consiglio nella sua interezza sui provvedimenti di queste ultime (articolo 24).

Data la vastità dei compiti attribuiti ai consigli circondariali, è stata prevista anche una loro composizione numerica più ampia per gli ordini con un elevato numero di iscritti (articolo 20).

Al fine di garantire il continuo rinnovamento dei componenti il consiglio dell'ordine, è stata prevista la loro rieleggibilità consecutiva per una sola volta negli ordini con più di cento iscritti e per due volte in quelli con un numero inferiore (articolo 22, comma 2).

Con disposizioni innovative sono state previste le fattispecie di decadenza e sospensione dall'ufficio di consigliere (articolo 22, commi 3 e 4), nonché la sostituzione dei componenti, decaduti, deceduti, dimessisi o cancellati, con il primo dei non eletti (articolo 22, comma 5).

È da segnalare, altresì, la costituzione, facoltativa per gli ordini con meno di cinquecento iscritti ed obbligatoria per quelli con oltre cinquecento iscritti, del collegio dei revisori dei conti (articolo 27).

Il titolo III (articoli da 28 a 37) regola gli organi e le funzioni del Consiglio nazionale forense.

Anche per i componenti del Consiglio nazionale forense è stata prevista la rieleggibilità per non più di due volte consecutivamente, al fine di consentire un giusto equilibrio tra le ragioni del costante rinnovo dei suoi componenti e quelle della continuità funzionale e d'indirizzo soprattutto nell'esercizio dell'attività giurisdizionale (articolo 30).

La composizione del Consiglio nazionale forense rimane inalterata rispetto alla previsione della legislazione attualmente vigente, anche se da più parti è stato evidenziato il fenomeno che, in alcuni distretti, il numero degli iscritti negli albi (ad esempio Roma, Napoli, eccetera) non consente ai fori con un numero minore di iscritti di eleggere un proprio candidato in contrasto con il voto del foro «egemone». La valenza quantitativa di questo, infatti, è superiore a quella attribuita al complesso dei voti spettanti agli ordini di dimensioni ridotte.

Si è ritenuto, però, che l'alternativa di consentire anche ai fori con un numero inferiore di iscritti di eleggere un proprio candidato, in aggiunta a quello del foro «egemone», altererebbe l'equilibrio tra i vari distretti, attribuendo solo ad alcuni di essi una doppia rappresentanza.

Contemporaneamente, non è stato ritenuto utile, ai fini della funzionalità del Consiglio nazionale, un raddoppio dell'attuale numero di componenti.

Pertanto, si è preferita la soluzione già sperimentata, regolata negli articoli 30 e 41.

Le funzioni del Consiglio nazionale forense sono espressamente elencate e coordinate, anche alla luce delle esperienze fatte dal 1926 ad oggi, nell'articolo 31, mentre la loro attuazione è stata rimessa, a seconda delle materie, all'adunanza generale del medesimo Consiglio (articolo 32), al comitato esecutivo (articolo 35) ed alla commissione per la tenuta dell'albo speciale (articolo 37).

Va sottolineato che si è preferito conservare l'albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio innanzi alle magistrature superiori, continuando ad affidarne la cura al Consiglio nazionale forense, per consentire un più agevole controllo, attraverso un unico albo, della legittimazione dei professionisti a difendere innanzi ai predetti collegi.

Anche per il Consiglio nazionale forense è prevista la costituzione di commissioni di studio e lavoro (articolo 33).

L'istituzione del collegio dei revisori dei conti (articolo 36) costituisce una novità, imposta dalla necessità di creare una struttura adeguata ai compiti, mentre la regolamentazione del comitato esecutivo (articolo 35) è modellata sulla base di quella informale, già da tempo esistente per un organo di fatto operante, qual è l'ufficio di presidenza.

Il titolo IV (articoli da 38 a 44) disciplina le elezioni del consiglio dell'ordine e del Consiglio nazionale forense. Sono stati in proposito indicati specifici requisiti e condizioni d'incompatibilità (articolo 38), non previsti dalla legislazione attualmente vigente (periodo minimo di anzianità d'iscrizione agli albi; incompatibilità per precedenti disciplinari).

Mentre per la nomina dei componenti il consiglio dell'ordine è prevista l'elezione con

voto diretto, si è preferito conservare quale sistema per la nomina dei componenti (articolo 41), a garanzia dell'indipendenza del Consiglio nazionale forense, valore supremo di particolare rilievo per un organismo deputato all'esercizio della funzione giurisdizionale in materia disciplinare, quello dell'elezione di secondo grado, che assicura, rispetto al metodo dell'elezione diretta, una maggiore tutela contro i pericoli di conflittualità o di interferenze di gruppi esterni all'Avvocatura.

In materia di ricorsi contro le elezioni dei consigli degli ordini è stato confermato il sistema attualmente vigente, che prevede la competenza del Consiglio nazionale forense, aggiungendovi, per completezza, anche quella sull'elezione degli organi del consiglio dell'ordine (articolo 42), disponendo espressamente che il ricorso non ha effetto sospensivo, salvo che, per gravi ragioni, il Consiglio nazionale forense non deliberi la sospensione. Inoltre è da segnalare, per la sua novità, il disposto dell'articolo 44 (ricorsi contro le elezioni del Consiglio nazionale forense), che si ispira ad una più puntuale attuazione dei già citati principi di autonomia ed indipendenza dell'Avvocatura.

Il titolo V (articoli da 45 a 54) regola le iscrizioni agli albi, elenchi e registri.

Deve rilevarsi, in particolare, come non si sia ritenuto opportuno accedere alla tesi, pur sostenuta da una parte dell'Avvocatura, della espressa previsione di un limite massimo di età per l'iscrizione, per la prima volta, nell'albo e dell'obbligo di un esercizio della professione in modo effettivo, prevalente e continuativo, quale condizione per la permanenza dell'iscrizione nell'albo.

In proposito sembra necessario tener distinto ciò che inerisce all'iscrizione all'albo da quanto inerisce a profili di carattere previdenziale: solo con riferimento a tale ultimo piano, e quindi in relazione al conseguimento di diritti pensionistici, sembrano, infatti, possibili eventuali limitazioni e prescrizioni di durata dell'attività professionale.

Va segnalata la novità costituita dall'articolo 51, che ammette la sospensione dall'esercizio professionale per incarichi pubblici.

Merita di essere sottolineata, inoltre, la conferma della normativa attualmente vigente,

che consente l'iscrizione negli albi ai professori universitari di discipline giuridiche senza il preventivo esame di abilitazione all'esercizio professionale, nonchè ai magistrati dopo otto anni di esercizio effettivo della professione ed agli avvocati dello Stato.

Ovviamente l'eccezionalità dell'istituto attiene solo alle modalità per l'iscrizione agli albi, ma non ha alcuna influenza ai fini dello *status* che ne deriva.

I docenti universitari, gli ex magistrati e gli ex avvocati dello Stato esercenti la professione forense, in breve sintesi, hanno tutti gli altri diritti e doveri che caratterizzano la funzione difensiva, ivi inclusi specificamente quelli dettati dalla normativa previdenziale, in conformità di quanto disposto dalla relativa legislazione.

La materia delle incompatibilità, che impediscono l'iscrizione nell'albo o la sua conservazione, ricalca (articoli 48, 49 e 50) - senza rilevanti variazioni e con alcune modifiche dettate dalle esperienze accumulate nella pratica - la normativa attualmente vigente.

Del pari va detto a proposito degli avvocati dipendenti di enti pubblici (articolo 53), per i quali l'articolato mira a recare elementi di chiarezza su alcuni problemi interpretativi sorti nelle esperienze pratiche.

Non è sembrato possibile condividere la proposta dell'Unione nazionale degli avvocati degli enti pubblici di estendere la categoria degli avvocati ai dipendenti di enti diversi da quelli qualificati pubblici da espressa disposizione legislativa, ancorchè perseguano interessi collettivi, in quanto l'inclusione anzidetta potrebbe permettere l'eccessiva estensione della categoria con pregiudizio degli esercenti la libera professione.

Il regime delle incompatibilità con l'iscrizione all'albo degli avvocati attualmente vigente e quello formulato con la proposta in esame - così come è stato chiarito dalla giurisprudenza conforme e consolidata del Consiglio nazionale forense e della Suprema Corte di cassazione - hanno il loro fulcro nella tutela del principio che l'avvocato, nel difendere gli interessi della parte che ad esso si affida, deve essere libero da ogni condizionamento e deve, quindi, poter agire in piena libertà, senza essere esposto a pressioni esterne.

Un rapporto di lavoro subordinato, di per sè, contrasta con l'indipendenza che deve caratterizzare l'esercizio della professione forense, onde non si può non sancire l'incompatibilità di questo con un rapporto di lavoro subordinato.

L'abbandono del principio generale può essere giustificato solo in un'ipotesi eccezionale, quale quella di consentire agli enti - ai quali l'ordinamento giuridico conferisce poteri e prerogative di diritto pubblico, differenziati da quelli propri dei soggetti di diritto privato - di disporre di propri organi tecnico-legali, a simiglianza dell'Avvocatura dello Stato. Tale eccezione è ammissibile nella presunzione che l'avvocato addetto all'ufficio legale di un ente pubblico, per lo *status* derivatogli dal rapporto d'impiego pubblico e per gli scopi cui tende il suo datore di lavoro, è esposto a rischi di condizionamento minori, rispetto a quelli che gravano sul dipendente di enti privati con analoghe funzioni.

L'adozione del criterio cosiddetto «finalistico» - ai fini dell'individuazione degli enti pubblici per i dipendenti dei quali sarebbe applicabile l'eccezione al principio delle incompatibilità - è in contrasto con l'orientamento, prevalente in dottrina e in giurisprudenza, secondo il quale le «imprese in partecipazione pubblica», costituite sotto forma di persone giuridiche di diritto privato, non mutano regime, nè diventano «enti pubblici» solo perchè il loro pacchetto azionario appartiene in tutto o in parte allo Stato o ad altri «enti pubblici» o per effetto dell'attività che esse esercitano o, ancora, dei controlli ai quali sono assoggettate.

Nella legge di riforma dell'ordinamento forense, quindi, non può non essere adottato il criterio cosiddetto «nominalistico», il quale, fissando la contrapposizione tra amministrazione o istituzione pubblica ed enti o istituzioni «private» esclusivamente sotto il profilo soggettivo, a prescindere dall'attività concretamente espletata, consente pure un agevole metodo di classificazione dei casi singoli.

Il titolo VI (articoli da 55 a 62) regola la tenuta degli albi, elenchi e registri, senza apprezzabili varianti rispetto alla normativa attualmente vigente.

Il titolo VII (articoli da 63 a 82) è dedicato all'accesso alla professione e recepisce integralmente, con alcune lievi variazioni, le norme recentemente introdotte dalle leggi 24 luglio 1985, n. 406, (Modifiche alla disciplina del patrocinio davanti alle preture e degli esami per la professione di procuratore legale) e 27 giugno 1988, n. 242 (Modifiche alla disciplina degli esami di procuratore legale).

In particolare, il periodo complessivo di tirocinio (articolo 63, comma 3) viene ampliato ad un triennio, giacchè - prevedendosi l'abolizione della professione di procuratore legale - è apparso opportuno garantire l'esercizio di una pratica più ampia ed adeguata alla professionalità che deve essere richiesta ad un avvocato all'inizio dell'attività forense.

Sono da segnalare, tra le altre novità previste nell'esercizio del tirocinio, la previsione della possibilità per il praticante abilitato al patrocinio di sostituire, con specifico mandato scritto, l'avvocato presso il quale esercita la pratica anche davanti ai tribunali civile e amministrativo, nel cui circondario viene svolto il tirocinio, sotto il controllo e la responsabilità dell'avvocato medesimo (articolo 67, comma 4), nonchè la istituzione di corsi integrativi di formazione e di aggiornamento professionale (articoli 21, 63 e 68).

Non è superfluo sottolineare la rilevanza e l'importanza di tali corsi, anche alla luce della riforma introdotta nell'ordinamento professionale dalla legge 27 giugno 1988, n. 242.

Il carattere prevalentemente pratico, dato da questa legge alle prove d'esame e confermato nello schema di riforma oggi predisposto, impone ai consigli un notevole impegno per garantire, attraverso l'organizzazione di tali corsi, un'adeguata professionalità ai giovani praticanti anche in caso di carenza di pratica nel singolo studio.

Nè gli oneri che l'organizzazione di tali corsi comporteranno possono dissuadere dalla loro introduzione, giacchè il dovere deontologico di solidarietà di classe ed il principio della tutela della professionalità degli iscritti giustificano l'assunzione, a carico dell'intero ordine, dei costi di queste essenziali iniziative.

Il titolo VIII (articoli da 83 a 105) detta la normativa del procedimento disciplinare, che,

nella fase innanzi al consiglio dell'ordine, è stata modificata rispetto a quella attualmente vigente, sia per confermare e consolidare l'autonomia dell'Avvocatura, sia per garantire un sempre più efficace ed effettivo esercizio del diritto di difesa dell'incolpato.

Alla luce di questi principi è stata abolita, nella fase di natura amministrativa innanzi al consiglio dell'ordine, la previsione dell'intervento del pubblico ministero.

Tale presenza non è stata ritenuta necessaria nel corso del procedimento di formazione del provvedimento amministrativo proprio a tutela dell'autonomia del consiglio procedente, mentre sono stati riconosciuti il potere d'impugnazione al Procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per territorio (articolo 101) e le funzioni requirenti al Procuratore generale presso la Corte di cassazione o ad un suo sostituto nel giudizio innanzi al Consiglio nazionale forense (articolo 102, comma 2), attesa la funzione giurisdizionale di quest'ultimo organo.

Al fine di tutelare maggiormente il diritto di difesa dell'incolpato e per assicurare un'assoluta indipendenza nella formazione del giudizio dalle impressioni acquisite nella fase di acquisizione delle prove, il progetto di riforma prevede la delega ad un consigliere dell'ordine delle funzioni inquirenti e requirenti (articolo 85).

È stata istituita inoltre una sezione disciplinare, che, preventivamente costituita all'inizio di ogni anno, assicuri e realizzi l'esigenza di un «giudice» autonomo ed imparziale in materia disciplinare. Si tratta, pertanto, di un organo composto da un numero limitato di soggetti, anziché dell'intero consiglio dell'ordine riunito *ad hoc*.

Sono state altresì specificamente regolate le indagini preliminari e le formalità di apertura e di celebrazione del procedimento disciplinare (articoli da 89 a 94).

Particolare attenzione richiede l'articolo 93, che introduce il principio secondo il quale l'inosservanza, senza giustificato motivo, del doppio dei termini, entro cui devono essere compiute le attività del procedimento discipli-

nare, determina la decadenza dalla carica dei consiglieri ai quali l'omissione o il ritardo siano addebitabili.

Sono state inoltre introdotte varie ipotesi di infrazioni disciplinari, connotate, sia pure in modo astratto, per la loro crescente gravità, ad esse riferendosi sanzioni di entità progressiva. In tal modo si è provveduto ad una maggiore tipizzazione delle infrazioni disciplinari ed a una più precisa qualificazione del provvedimento disciplinare e dei suoi effetti.

Con l'articolo 99, poi, è stata regolamentata la misura temporale della «sospensione cautelare», prevedendosene la durata massima di un anno (decorrente, in caso di sospensione del procedimento per riconosciuta pregiudizialità del processo penale, dalla definizione di quest'ultimo) ed il suo computo nella durata dell'eventuale sanzione disciplinare successivamente comminata.

Non sono da segnalare rilevanti variazioni in ordine al procedimento disciplinare innanzi al Consiglio nazionale forense (articoli 101 e 102) ed all'impugnazione delle decisioni di questo innanzi alla Corte di cassazione (articolo 103). Si è ritenuto, infatti, di mantenere, in materia disciplinare, le funzioni giurisdizionali del Consiglio nazionale forense, giustificate, in rapporto alle norme costituzionali, dalla nuova composizione del collegio giudicante, giusta quanto stabilito dall'articolo 87, in tal modo aderendosi ad una giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione, che riconosceva nel presente ordinamento funzioni di giudice speciale al Consiglio nazionale forense, sia in materia di iscrizione agli albi professionali che in materia disciplinare.

Dette funzioni, esercitate mediante un procedimento di carattere contenzioso, sfociano pertanto in decisioni di natura giurisdizionale.

In tal modo si sono ritenuti superati anche i residui dubbi che il mantenimento delle funzioni giurisdizionali incorra nel divieto di giurisdizioni speciali, sancito dalla VI disposizione transitoria e finale della Costituzione.

Il titolo IX (articoli da 106 a 117), infine, è dedicato alle disposizioni finali ed alle norme di attuazione e transitorie.

RELAZIONE TECNICA

Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 11 marzo 1988, n. 67, (legge finanziaria 1988) l'onere finanziario previsto dall'articolo 20 della nuova normativa è stato calcolato nel modo seguente: considerato che i tribunali ordinari nei quali devono trovare sede i consigli dell'ordine degli avvocati e procuratori sono 159 e che mediamente si devono ritenere indispensabili almeno due locali per sopperire alle esigenze di funzionalità dei consigli stessi con riferimento all'interesse manifestato da questa Amministrazione con la predisposizione dell'unito disegno di legge, stimato inoltre, sulla base dei dati acquisiti, in lire 600.000 annue il valore locativo medio presunto per i locali suddetti, l'onere complessivo annuo risulta ammontante a lire 95.400.000 arrotondato a lire 96.000.000.

Detto maggiore onere trova copertura mediante parziale utilizzazione dell'accantonamento inserito nella tabella C della legge finanziaria 1989 alla voce: «Interventi per le strutture necessarie all'attuazione del nuovo codice di procedura penale. Revisione e potenziamento degli uffici di conciliazione e sistemazione negli edifici giudiziari dei consigli dell'ordine degli avvocati e procuratori».

DISEGNO DI LEGGE

—

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo	1 - <i>La professione forense</i>	Pag.	18
»	2 - <i>Funzioni dell'avvocato</i>	»	18
»	3 - <i>Doveri</i>	»	19
»	4 - <i>Difesa d'ufficio</i>	»	19
»	5 - <i>Segreto e discrezione professionali</i>	»	19
»	6 - <i>Perquisizioni ed ispezioni presso gli uffici degli avvocati</i>	»	20
»	7 - <i>Ispezioni fiscali</i>	»	20
»	8 - <i>Potere disciplinare</i>	»	21
»	9 - <i>Gli ordini forensi</i>	»	21
»	10 - <i>Iscrizione nell'albo e domicilio professionale</i>	»	21
»	11 - <i>Società ed associazioni di avvocati</i>	»	21
»	12 - <i>Titolo di avvocato</i>	»	22
»	13 - <i>Mandato professionale</i>	»	22
»	14 - <i>Sostituzione e collaborazione</i>	»	23

TITOLO II

ORGANI E FUNZIONI DEGLI ORDINI FORENSI CIRCONDARIALI

Articolo	15 - <i>Gli organi degli ordini forensi circondariali</i>	Pag.	23
»	16 - <i>Assemblea degli iscritti</i>	»	23
»	17 - <i>Assemblea ordinaria</i>	»	24
»	18 - <i>Assemblea straordinaria</i>	»	25
»	19 - <i>Svolgimento delle assemblee</i>	»	25
»	20 - <i>Consiglio dell'ordine</i>	»	26
»	21 - <i>Funzioni del consiglio dell'ordine</i>	»	27
»	22 - <i>Durata in carica del consiglio dell'ordine</i>	»	28
»	23 - <i>Cariche del consiglio dell'ordine</i>	»	28
»	24 - <i>Funzionamento del consiglio dell'ordine per commissioni</i>	»	29
»	25 - <i>Scioglimento del consiglio dell'ordine</i>	»	29
»	26 - <i>Gestione finanziaria e dei contributi</i>	»	30
»	27 - <i>Collegio dei revisori dei conti</i>	»	30

TITOLO III

ORGANI E FUNZIONI DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

Articolo	28 - <i>Organi del Consiglio nazionale forense</i>	Pag.	31
»	29 - <i>Sede e direzione interna degli uffici del Consiglio nazionale forense</i>	»	31
»	30 - <i>Composizione del Consiglio nazionale forense</i>	»	32
»	31 - <i>Funzioni del Consiglio nazionale forense</i>	»	32
»	32 - <i>Competenza e funzionamento dell'adunanza generale del Consiglio nazionale forense</i>	»	34
»	33 - <i>Commissioni di studio e lavoro</i>	»	34
»	34 - <i>Presidente</i>	»	34
»	35 - <i>Comitato esecutivo</i>	»	35
»	36 - <i>Collegio dei revisori dei conti</i>	»	35
»	37 - <i>Commissione per la tenuta dell'albo speciale</i>	»	35

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TITOLO IV

ELEZIONE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE
E DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

Articolo	38 - <i>Eleggibilità e incompatibilità</i>	Pag.	36
»	39 - <i>Elezione del Consiglio dell'ordine circondariale</i>	»	37
»	40 - <i>Modalità di voto</i>	»	37
»	41 - <i>Elezione del Consiglio nazionale forense</i>	»	38
»	42 - <i>Ricorsi contro le elezioni dei consigli degli ordini e dei loro organi</i>	»	39
»	43 - <i>Controllo delle elezioni del Consiglio nazionale forense</i>	»	39
»	44 - <i>Ricorsi contro le elezioni del Consiglio nazionale forense</i>	»	40

TITOLO V

ISCRIZIONE NEGLI ALBI, ELENCHI E REGISTRI

Articolo	45 - <i>Requisiti per l'iscrizione</i>	Pag.	40
»	46 - <i>Iscrizione nell'albo dei docenti universitari, dei magistrati e degli avvocati dello Stato</i>	»	41
»	47 - <i>Impegno solenne</i>	»	42
»	48 - <i>Incompatibilità e loro accertamento</i>	»	42
»	49 - <i>Eccezioni</i>	»	43
»	50 - <i>Incompatibilità particolari</i>	»	43
»	51 - <i>Sospensione dall'esercizio professionale per incarichi pubblici</i>	»	43
»	52 - <i>Sospensione volontaria dell'iscrizione</i>	»	43
»	53 - <i>Avvocati dipendenti da enti pubblici</i>	»	44
»	54 - <i>Iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio innanzi alle magistrature superiori</i>	»	44

TITOLO VI

TENUTA DEGLI ALBI, ELENCHI E REGISTRI

Articolo	55 - <i>Albo, elenchi e registri</i>	Pag.	45
»	56 - <i>Modalità di iscrizione</i>	»	46
»	57 - <i>Trasferimenti</i>	»	46
»	58 - <i>Tasse di iscrizione</i>	»	46
»	59 - <i>Cancellazioni</i>	»	47
»	60 - <i>Revisione triennale</i>	»	47
»	61 - <i>Procedimento di cancellazione</i>	»	47
»	62 - <i>Termine per provvedere sulle domande di iscrizione, trasferimento e cancellazione dall'albo</i>	»	48

TITOLO VII

ACCESSO ALLA PROFESSIONE

Articolo	63 - <i>Abilitazione alla professione di avvocato e tirocinio</i>	Pag.	48
»	64 - <i>Norme disciplinari per i praticanti</i>	»	49
»	65 - <i>Cancellazione dal registro dei praticanti</i>	»	49
»	66 - <i>La pratica professionale</i>	»	49
»	67 - <i>Abilitazione provvisoria al patrocinio</i>	»	50
»	68 - <i>Corsi integrativi di formazione e di aggiornamento professionale</i>	»	51
»	69 - <i>Certificato di compiuta pratica e frequenza dei corsi integrativi di formazione professionale</i>	»	51
»	70 - <i>Esame di abilitazione</i>	»	51

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Articolo	71 - Commissioni esaminatrici	Pag.	52
»	72 - Ammissione dei candidati	»	53
»	73 - Sede dell'esame	»	54
»	74 - Modalità di svolgimento dell'esame	»	54
»	75 - Esame: prove scritte	»	54
»	76 - Esame: prove orali	»	58
»	77 - Certificato d'esame	»	58
»	78 - Esame per l'esercizio del patrocinio innanzi alle magistrature superiori	»	59
»	79 - Domande di ammissione all'esame	»	59
»	80 - Commissione esaminatrice per l'esame di ammissione nell'albo speciale	»	60
»	81 - Prove di esame	»	61
»	82 - Indennità per i membri delle commissioni d'esame	»	62

TITOLO VIII

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Articolo	83 - Procedimento disciplinare e notizia del fatto	Pag.	63
»	84 - Competenza	»	63
»	85 - Esercizio dell'azione disciplinare. Organo inquirente	»	64
»	86 - Informazioni tra i consigli degli ordini	»	64
»	87 - Sezione disciplinare	»	64
»	88 - Spostamento di competenza	»	65
»	89 - Indagini preliminari e apertura del procedimento disciplinare	»	65
»	90 - Citazione a giudizio	»	66
»	91 - Giudizio disciplinare	»	66
»	92 - Svolgimento del giudizio	»	67
»	93 - Sanzioni per l'inosservanza dei termini	»	67
»	94 - Contenuto della decisione	»	68
»	95 - Avvertimento	»	68
»	96 - Censura	»	68
»	97 - Sospensione	»	69
»	98 - Radiazione	»	69
»	99 - Sospensione cautelare	»	70
»	100 - Deposito, notifica e affissione	»	71
»	101 - Impugnazione avverso le decisioni disciplinari	»	71
»	102 - Norme procedurali	»	72
»	103 - Ricorso per cassazione	»	73
»	104 - Rapporto con il processo penale	»	73
»	105 - Prescrizione dell'azione disciplinare	»	74

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI - NORME DI ATTUAZIONE E TRANSITORIE

Articolo	106 - Soppressione della qualifica di procuratore	Pag.	74
»	107 - Praticanti procuratori	»	74
»	108 - Esami di avvocato	»	75
»	109 - Albo speciale per il patrocinio avanti le magistrature superiori	»	75
»	110 - Incompatibilità e requisiti non previsti dalla precedente legislazione. Regolarizzazione	»	75
»	111 - Elezione dei consigli degli ordini	»	76
»	112 - Elezione del Consiglio nazionale forense	»	76
»	113 - Incompatibilità tra le cariche all'entrata in vigore della legge	»	76
»	114 - Giudizi disciplinari	»	76
»	115 - Abrogazione di norme	»	77
»	116 - Cittadini della CEE	»	78
»	117 - Entrata in vigore	»	78

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(La professione forense)

1. Gli avvocati sono liberi professionisti che esercitano in piena autonomia la tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini. Essi, con la loro funzione, realizzano il diritto alla difesa, i diritti di libertà e la conoscenza delle leggi, così concorrendo alla concreta applicazione della Costituzione.

2. Gli avvocati sono soggetti insostituibili e partecipi necessari nella attuazione della giustizia.

3. La professione forense si esplica attraverso la rappresentanza e la difesa in giudizio, garantite anche ai non abbienti, oltre che con ogni altra attività di assistenza e di consulenza giuridica.

Art. 2.

(Funzioni dell'avvocato)

1. Sono funzioni esclusive dell'avvocato la rappresentanza, l'assistenza e la difesa nei procedimenti e nei giudizi avanti a tutti gli organi giurisdizionali e negli arbitrati rituali; resta salva la normativa prevista nel testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Sono altresì riservate agli avvocati, salvo quanto consentito, da particolari disposizioni di legge, ad iscritti in altri albi professionali, l'assistenza, la rappresentanza e la difesa in procedimenti di natura amministrativa, tributaria, disciplinare e simili.

3. È riservata inoltre agli avvocati l'attività di consulenza ed assistenza giuridica stragiudiziale in ogni campo del diritto, fatte salve le

particolari competenze degli iscritti ad altri albi professionali.

4. Il patrocinio davanti alla Corte costituzionale, alla Corte di cassazione, al Consiglio di Stato ed alla Corte dei conti in sede giurisdizionale, al Tribunale superiore delle acque pubbliche o ad organi amministrativi equiparati può essere assunto soltanto dagli avvocati iscritti nell'albo speciale di cui all'articolo 31.

Art. 3.

(Doveri)

1. La professione forense deve essere esercitata in assoluta indipendenza con probità, dignità, diligenza, lealtà, discrezione, anche astenendosi dal ricorso a mezzi pubblicitari o a qualsiasi altro sistema di non corretta acquisizione di clientela.

Art. 4.

(Difesa d'ufficio)

1. L'avvocato è tenuto a svolgere le difese d'ufficio, salvo giusto motivo di rinuncia. Se il magistrato che ha conferito l'incarico non ritiene giustificata la rinuncia, ne dà notizia al consiglio dell'ordine di appartenenza.

2. Il consiglio dell'ordine può fornire ai capi di ogni ufficio giudiziario indicazioni preventive circa gli avvocati tra i quali scegliere difensori d'ufficio per singoli processi o per giorni di udienza o per turni giornalieri. Il consiglio dell'ordine provvede a fornire le suddette indicazioni sentiti gli avvocati interessati, tenuto conto della loro disponibilità e specifica competenza.

3. L'avvocato nominato difensore d'ufficio può farsi sostituire ai sensi dell'articolo 14.

Art. 5.

(Segreto e discrezione professionali)

1. L'avvocato è tenuto al segreto professionale.

2. L'avvocato inoltre deve osservare il massimo riserbo in ordine agli affari per i quali sia stato chiamato a svolgere la sua opera.

3. L'avvocato è tenuto ad adoperarsi per far osservare gli obblighi di cui ai commi 1 e 2 anche ai suoi collaboratori e dipendenti.

Art. 6.

*(Perquisizioni ed ispezioni
presso gli uffici degli avvocati)*

1. Le perquisizioni o le ispezioni presso gli uffici degli avvocati sono consentite solo quando questi sono imputati di reati e limitatamente ai fini del loro accertamento. Esse sono regolate ai sensi dell'articolo 103 del codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447.

Art. 7.

(Ispezioni fiscali)

1. Le ispezioni fiscali negli uffici degli avvocati sono eseguite ai sensi dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Esse devono svolgersi in modo da assicurare il rispetto del segreto professionale.

2. Nel corso delle ispezioni a carico del cliente dell'avvocato, l'esame di atti o documenti riguardanti il cliente può avvenire soltanto in base ad autorizzazione concessa con provvedimento motivato del Procuratore della Repubblica. L'autorizzazione può essere concessa solo quando vi sia un fondato sospetto desunto da elementi di gravi irregolarità o di evasioni. Nell'autorizzazione deve essere indicato il funzionario o l'ufficiale della Guardia di finanza incaricato a procedere alle ispezioni e responsabile del rispetto del segreto. Nelle ispezioni l'avvocato ha il diritto di farsi assistere da un altro avvocato iscritto nello stesso albo o da un rappresentante del consiglio dell'ordine.

3. I pubblici ufficiali, che nel corso degli accertamenti di cui al presente ed al precedente articolo 6 siano venuti a conoscenza di fatti o notizie relativi a clienti dell'avvocato, sono a

loro volta obbligati al segreto; è comunque vietata l'utilizzazione dei fatti e delle notizie per fini diversi da quelli fiscali.

Art. 8.

(Potere disciplinare)

1. Il potere disciplinare sugli avvocati spetta esclusivamente agli ordini forensi.

Art. 9.

(Gli ordini forensi)

1. Nella sede di ogni tribunale è costituito un autonomo ordine forense, che ha personalità di diritto pubblico ed è retto da un consiglio e rappresentato da un presidente.

2. È costituito l'Ordine nazionale forense del quale fanno parte di diritto tutti gli iscritti negli albi della professione forense. L'Ordine nazionale forense ha sede in Roma presso il Consiglio nazionale forense, che lo regge e, con il suo presidente, lo rappresenta.

Art. 10.

(Iscrizione nell'albo e domicilio professionale)

1. Per l'esercizio della professione l'avvocato deve essere iscritto nell'albo del circondario del tribunale nel quale ha domicilio professionale.

2. Il domicilio professionale è il luogo, risultante dall'albo, ove l'iscritto ha la sede principale della sua attività professionale.

3. È tuttavia consentito ad ogni avvocato svolgere la propria attività ed eleggere domicilio per singoli affari in tutto il territorio della Repubblica. Nei primi tre anni di iscrizione nell'albo vigono i limiti territoriali per l'esercizio della professione stabiliti nell'articolo 73.

4. Il patrocinio avanti le magistrature superiori è consentito soltanto dopo il decorso di dieci anni dalla iscrizione nell'albo.

Art. 11.

(Società ed associazioni di avvocati)

1. La professione forense può essere esercitata oltre che a titolo individuale anche in forma di associazione o di società semplice.

2. Le associazioni e le società semplici sono iscritte in un elenco speciale aggiunto all'albo dell'ordine forense nel cui circondario hanno sede. Unitamente alla domanda di iscrizione, le associazioni e le società semplici debbono depositare la copia autenticata dell'atto costitutivo e l'elenco degli avvocati o dei praticanti abilitati al patrocinio con le rispettive qualifiche.

3. Di ogni variazione deve essere data immediata comunicazione all'ordine forense nel cui elenco speciale sono iscritte.

4. Gli associati ed i soci hanno domicilio professionale nella sede dell'associazione o della società e devono essere iscritti nell'albo degli avvocati o nel registro dei praticanti abilitati al patrocinio di uno degli ordini circondariali del distretto in cui ha la sede l'associazione o la società.

5. La società o l'associazione di avvocati deve essere sempre individuata con il nome di uno o più professionisti, appartenenti allo studio ed effettivamente esercenti.

6. Per quanto non stabilito dalla presente legge e da altre norme speciali, le società ed associazioni professionali sono disciplinate dalle disposizioni generali regolanti l'esercizio della libera professione forense.

Art. 12.

(Titolo di avvocato)

1. L'uso del titolo di avvocato spetta agli iscritti nei relativi albi od elenchi ed a coloro che, avendo maturato un'anzianità di iscrizione di almeno venti anni nell'albo, non sono tuttavia più iscritti.

2. L'uso del titolo è vietato a chi ha subito la radiazione.

3. L'avvocato può indicare, nell'esercizio dell'attività professionale, soltanto il proprio titolo, quello eventuale di docente universitario in materie giuridiche, nonchè l'abilitazione al patrocinio innanzi alle magistrature superiori. Ogni altra qualificazione è vietata.

Art. 13.

(Mandato professionale)

1. Per ogni incarico professionale l'avvocato ha diritto a giusta retribuzione.

2. Salvo quanto stabilito per le difese di ufficio e il patrocinio dei non abbienti, l'avvocato ha piena libertà di accettare o meno ogni incarico; il mandato professionale si perfeziona con l'accettazione. L'avvocato ha inoltre sempre la facoltà di recedere dal mandato, con le cautele necessarie per evitare pregiudizio al cliente.

Art. 14.

(Sostituzione e collaborazione)

1. L'avvocato può farsi sostituire, mediante il conferimento di specifico mandato scritto, da altro avvocato e, nei casi di cui all'articolo 67, commi 1 e 3, da un praticante abilitato al patrocinio.

2. L'avvocato che si fa sostituire o coadiuvare da altro avvocato o praticante resta personalmente responsabile verso i clienti.

3. La collaborazione prestata all'avvocato da altri avvocati o da praticanti abilitati, anche se in via continuativa e retribuita, non dà mai luogo a rapporto di lavoro subordinato.

TITOLO II

ORGANI E FUNZIONI DEGLI ORDINI FORENSI CIRCONDARIALI

Art. 15.

(Gli organi degli ordini forensi circondariali)

1. Sono organi degli ordini forensi circondariali:

- a) l'assemblea degli iscritti;
- b) il consiglio;
- c) il presidente;
- d) il collegio dei revisori dei conti, nei limiti previsti dall'articolo 27.

Art. 16.

(Assemblea degli iscritti)

1. L'assemblea degli iscritti può essere ordinaria o straordinaria ed è convocata dal consiglio dell'ordine, salvo quanto stabilito dal comma 4 dell'articolo 18.

2. La convocazione è effettuata mediante pubblico avviso indicante il luogo, il giorno e l'ora dell'assemblea e gli argomenti posti in discussione. L'avviso deve essere affisso, almeno dieci giorni prima della data dell'assemblea, nell'albo dell'ordine. Per l'assemblea ordinaria, tale avviso deve essere inviato entro lo stesso termine mediante lettera a tutti gli iscritti e, negli ordini con più di cinquecento iscritti, in sostituzione della lettera a tutti gli iscritti, può essere data notizia dell'assemblea con inserzione almeno in un quotidiano locale.

3. Possono partecipare alle assemblee tutti gli iscritti nell'albo e nell'elenco speciale di cui all'articolo 55, comma 4, lettera a), con esclusione di coloro che siano sospesi dall'esercizio della professione volontariamente, per mora nel versamento dei contributi dovuti ai sensi dell'articolo 26 e per motivi disciplinari.

4. L'assemblea è valida in prima convocazione con la presenza di almeno un terzo degli iscritti ed in seconda convocazione con la partecipazione di almeno un decimo degli iscritti.

Art. 17.

(Assemblea ordinaria)

1. L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno non oltre il mese di gennaio.

2. Se il consiglio dell'ordine non provvede tempestivamente, l'assemblea è convocata dal presidente su richiesta anche di un solo iscritto nell'albo.

3. L'assemblea ordinaria ha per oggetto:

a) la discussione e l'approvazione del conto consuntivo dell'anno decorso e del bilancio preventivo dell'anno successivo;

b) la discussione sull'attività svolta dal consiglio nell'anno decorso e la programmazione dell'attività per l'anno successivo;

c) l'elezione del consiglio dell'ordine e del collegio dei revisori dei conti;

d) ogni altro argomento relativo all'esercizio professionale e agli interessi dell'ordine.

4. Gli atti e i documenti relativi al conto consuntivo e al bilancio preventivo e la relazione dei revisori dei conti devono essere depositati presso la segreteria del consiglio almeno dieci giorni prima dell'assemblea.

Art. 18.

(Assemblea straordinaria)

1. L'assemblea straordinaria può essere convocata dal consiglio dell'ordine di propria iniziativa ogni volta che esso lo reputi opportuno, per trattare argomenti relativi all'esercizio professionale e agli interessi dell'ordine.

2. All'assemblea straordinaria si applicano le norme di cui al precedente articolo 16. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta mediante affissione dell'avviso nella sede del tribunale almeno cinque giorni prima della data fissata.

3. L'assemblea straordinaria deve essere convocata per le elezioni sostitutive quando non sia stato possibile provvedere alle sostituzioni ai sensi del comma 5 dell'articolo 22.

4. L'assemblea straordinaria deve essere anche convocata dal presidente su richiesta scritta di almeno un decimo degli iscritti contenente l'indicazione degli argomenti da trattare; in quest'ultimo caso trova integrale applicazione il comma 2 dell'articolo 16.

5. L'assemblea straordinaria è valida in prima convocazione con la presenza di almeno un terzo degli iscritti ed in seconda convocazione con la partecipazione di almeno un decimo degli iscritti.

Art. 19.

(Svolgimento delle assemblee)

1. Le assemblee sono presiedute dal presidente del consiglio dell'ordine; in mancanza, dal vice presidente; in mancanza, dal consigliere presente più anziano per iscrizione nell'albo.

2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti espressi dai presenti e debbono essere affisse per estratto nell'albo dell'ordine.

3. I verbali delle assemblee sono conservati negli atti del consiglio dell'ordine.

Art. 20.

(Consiglio dell'ordine)

1. Il consiglio dell'ordine è composto di cinque membri, se il numero degli iscritti nell'albo, nella rubrica di cui all'articolo 55, comma 3, lettera *a*), e nell'elenco speciale di cui al medesimo articolo 55, comma 4, lettera *a*), non supera i cinquanta; di sette, se gli iscritti sono più di cinquanta, ma non più di cento; di nove, se gli iscritti sono più di cento, ma non più di trecento; di undici, se gli iscritti sono più di trecento, ma non più di cinquecento; di quindici, se gli iscritti sono più di cinquecento, ma non più di millecinquecento; di diciannove, se gli iscritti sono più di millecinquecento, ma non più di tremila; di ventitrè, se gli iscritti sono più di tremila.

2. Negli edifici adibiti ad uffici giudiziari, sedi di tribunale, sono destinati al consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori un numero di locali idonei ad assicurare il funzionamento del consiglio stesso. Alla determinazione del numero e alla valutazione della idoneità dei locali predetti provvedono la commissione di manutenzione, se costituita, ovvero i capi degli uffici giudiziari e il presidente del consiglio dell'ordine interessato, tenuto conto della consistenza globale dell'edificio con riferimento alle esigenze connesse al regolare svolgimento dell'attività giudiziaria e di quella forense.

3. Per i locali destinati al consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori è corrisposto dallo Stato ai comuni un contributo commisurato al valore locativo dei locali stessi. Il contributo non comprende le spese necessarie per illuminazione, riscaldamento, custodia, provviste di acqua, servizio telefonico, fornitura e riparazione dei mobili e degli impianti dei locali medesimi ed è erogato con le modalità previste dall'articolo 2 della legge 24 aprile 1941, n. 392.

4. All'onere annuo derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 96.000.000 per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo

9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Interventi per le strutture necessarie all'attuazione del nuovo codice di procedura penale. Revisione e potenziamento degli uffici di conciliazione e sistemazione negli edifici giudiziari dei consigli dell'ordine degli avvocati e procuratori».

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 21.

(Funzioni del consiglio dell'ordine)

1. Il consiglio dell'ordine ha le seguenti funzioni:

- a) tutela l'indipendenza ed il decoro professionale;
- b) provvede alla tenuta dell'albo, degli elenchi e dei registri;
- c) esercita la funzione disciplinare nei confronti di tutti gli iscritti;
- d) sovrintende al corretto ed effettivo esercizio del tirocinio forense, organizza corsi integrativi di formazione professionale, promuove e favorisce le iniziative atte a rendere proficuo il tirocinio, rilascia il certificato di compiuta pratica;
- e) dà parere in ordine alla liquidazione dei compensi spettanti all'iscritto, su richiesta di questo e dei suoi eredi, ovvero su richiesta del cliente, nel qual caso deve essere sentito l'iscritto;
- f) promuove iniziative atte ad elevare la cultura e la professionalità degli iscritti nonché a rafforzare la consapevolezza dei loro doveri;
- g) interviene, su richiesta anche di una sola delle parti, nelle contestazioni insorte tra gli iscritti o tra essi ed i clienti, in dipendenza dell'esercizio professionale, adoperandosi per comporrele;
- h) fornisce le indicazioni di difensori d'ufficio ai capi degli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 4;
- i) nel caso di morte o di perdurante impedimento di un iscritto, a richiesta e a

spese di chi vi ha interesse, predisporre i provvedimenti opportuni per la consegna degli atti e dei documenti;

l) svolge le funzioni ad esso attribuite dalle norme previdenziali;

m) svolge tutte le altre funzioni ad esso attribuite dalla legge e dai regolamenti.

Art. 22.

(Durata in carica del consiglio dell'ordine)

1. Il consiglio dell'ordine dura in carica fino al 31 dicembre del terzo anno dalla proclamazione degli eletti e svolge le sue funzioni fino alla proclamazione del nuovo consiglio.

2. I componenti scaduti dalla carica possono essere rieletti immediatamente una sola volta negli ordini con più di cento iscritti e due volte in quelli con meno di cento iscritti.

3. Decade dall'ufficio:

a) il componente che senza un giustificato motivo non interviene alle sedute per tre volte consecutive;

b) il componente colpito in via definitiva da sanzione disciplinare diversa dall'avvertimento;

c) il componente responsabile delle omissioni e dei ritardi sanzionati nell'articolo 93.

4. È sospeso dall'ufficio per la relativa durata il componente colpito da sospensione cautelare o da sospensione disciplinare non definitiva.

5. In caso di decadenza, morte, dimissioni, cancellazione di un componente, il consiglio proclama eletto per il periodo residuo il primo tra i candidati non eletti nell'ordine dei voti. Se la sostituzione non è possibile, si provvede ai sensi del comma 3 dell'articolo 18.

Art. 23.

(Cariche del consiglio dell'ordine)

1. Il consiglio dell'ordine elegge tra i propri componenti il presidente, cui spetta la rappresentanza dell'ordine, un vice presidente, un segretario e un tesoriere. Nel consiglio composto da più di nove membri può essere eletto un

vice segretario. A ciascuna carica è eletto il consigliere che ha ricevuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto nella carica il più anziano per iscrizione nell'albo e, in caso di uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età.

2. Le riunioni sono indette periodicamente, con la frequenza richiesta dal numero e dall'importanza degli affari da trattare, e sono presiedute dal presidente o, in sua assenza, dal vice presidente o dal consigliere più anziano per iscrizione.

3. Il consiglio può disporre che alle sedute o a parte di esse assistano gli iscritti, ove non si tratti di questioni inerenti a singoli professionisti.

4. Per la validità delle riunioni è necessaria la partecipazione della maggioranza dei membri.

5. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

6. In caso di parità di voto prevale il voto di chi presiede.

Art. 24.

(Funzionamento del consiglio dell'ordine per commissioni)

1. I consigli composti da più di nove membri possono svolgere la propria attività, esclusa quella disciplinare, mediante commissioni di lavoro formate di almeno tre membri.

2. Nei consigli composti da più di quindici membri le commissioni di lavoro sono formate da almeno cinque componenti.

3. I provvedimenti delle commissioni sono sottoposti all'esame del consiglio, ai fini della ratifica, nella riunione successiva.

Art. 25.

(Scioglimento del consiglio dell'ordine)

1. Il consiglio dell'ordine può essere sciolto dal Ministro di grazia e giustizia a causa di gravi violazioni di legge od omissioni dei doveri d'ufficio, ovvero ove si verificano disfunzioni tali da impedire il regolare svolgi-

mento dell'attività del consiglio. In tal caso, esperita ogni indagine ritenuta opportuna e richiesto al Consiglio nazionale forense un parere obbligatorio, il Ministro nomina un commissario straordinario con tutti i poteri dell'organo disciolto, esclusi quelli disciplinari.

2. Il commissario convoca, non oltre due mesi dall'assunzione della carica, l'assemblea straordinaria dell'ordine per l'elezione del nuovo consiglio, da tenersi entro i due mesi successivi.

Art. 26.

(Gestione finanziaria e dei contributi)

1. La gestione finanziaria e l'amministrazione dei beni dell'ordine spettano al consiglio, che sottopone annualmente all'assemblea ordinaria il conto consuntivo ed il bilancio preventivo, da approvarsi rispettivamente entro il mese di aprile e di ottobre.

2. Per provvedere alle spese relative all'esercizio delle proprie funzioni, nei limiti delle necessità di funzionamento del collegio, il consiglio è autorizzato:

a) a fissare e riscuotere, nei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, lettera i), un contributo annuale per tutti gli iscritti in ciascun albo, elenco, registro;

b) a fissare contributi per l'iscrizione nell'albo, negli elenchi e nei registri, per il rilascio di certificati, copie, tessere e per i pareri sui compensi.

3. Il consiglio, dopo due solleciti con lettera raccomandata a distanza non inferiore ad un mese, deve notificare all'iscritto che, decorsi trenta giorni senza che egli versi la somma dovuta, sarà deliberata, nella prima riunione consiliare successiva utile, la sospensione della sua iscrizione nell'albo fino al giorno successivo al versamento del contributo dovuto, più un importo pari alla metà dello stesso, a titolo di sanzione amministrativa.

Art. 27.

(Collegio dei revisori dei conti)

1. È in facoltà dei consigli degli ordini, con meno di cinquecento iscritti nell'albo, nella rubrica di cui all'articolo 55, comma 3, lettera

a), e nell'elenco di cui al medesimo articolo 55, comma 4, lettera a), di istituire il collegio dei revisori dei conti. Detto collegio è obbligatorio per i consigli degli ordini con oltre cinquecento iscritti.

2. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e uno supplente, eletto tra gli iscritti nell'albo circondariale nella stessa assemblea ordinaria tenuta per l'elezione del consiglio dell'ordine; ha il compito di accertare la regolare tenuta della contabilità e di controllare la gestione finanziaria del consiglio presentando all'assemblea motivato parere sul conto consuntivo e sul bilancio preventivo.

3. Il consiglio dell'ordine, se vengono meno due o più membri del collegio dei revisori dei conti, dopo aver provveduto alla sostituzione con il supplente, convoca l'assemblea straordinaria ai sensi del comma 3 dell'articolo 18.

4. Al collegio dei revisori dei conti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22, commi 1, 2, 3 e 4.

TITOLO III

ORGANI E FUNZIONI DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

Art. 28.

(Organi del Consiglio nazionale forense)

1. Gli organi del Consiglio nazionale forense sono:

- a) il presidente;
- b) il comitato esecutivo;
- c) il collegio dei revisori dei conti;
- d) la commissione per la tenuta dell'albo speciale.

Art. 29.

*(Sede e direzione interna degli uffici
del Consiglio nazionale forense)*

1. Il Consiglio nazionale forense ha sede presso il Ministero di grazia e giustizia.

2. La direzione interna degli uffici del Consiglio nazionale forense è affidata ad un funzionario di cancelleria di grado non inferiore a quello di dirigente superiore, nominato dal Ministro di grazia e giustizia, su richiesta del Consiglio nazionale forense. Egli si avvarrà dei segretari ed ausiliari, nel numero che sarà determinato con decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione alle effettive necessità per il funzionamento dell'ufficio.

3. Lo stesso funzionario coadiuverà il consigliere segretario nella redazione dei verbali e negli altri adempimenti prescritti per le sedute del Consiglio nazionale forense.

Art. 30.

(Composizione del Consiglio nazionale forense)

1. Il Consiglio nazionale forense è composto dagli avvocati eletti nel numero e con le modalità indicate nell'articolo 41.

2. Il Consiglio dura in carica tre anni dall'insediamento.

3. I suoi componenti non sono rieleggibili più di due volte consecutivamente.

Art. 31.

(Funzioni del Consiglio nazionale forense)

1. Il Consiglio nazionale forense svolge le seguenti funzioni:

a) adotta ogni iniziativa a tutela degli interessi dell'Ordine nazionale forense, per la salvaguardia del suo prestigio e delle sue prerogative istituzionali;

b) decide in sede giurisdizionale sui ricorsi avverso i provvedimenti in materia disciplinare e di tenuta degli albi, dei registri e degli elenchi dei consigli degli ordini circondariali; esercita altresì le funzioni disciplinari nei confronti dei suoi componenti;

c) decide sui ricorsi relativi alle elezioni dei consigli degli ordini circondariali e dei loro organi;

d) risolve, se possibile anche in via preventiva, i conflitti di competenza fra i consigli degli ordini circondariali;

e) cura la tenuta dell'albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, ai sensi dell'articolo 2, comma 4;

f) esercita la sorveglianza sul funzionamento dei consigli degli ordini circondariali;

g) esprime pareri in merito alla previdenza forense su richiesta del consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e procuratori;

h) esprime parere su proposte o disegni di legge concernenti la professione forense;

i) fissa i limiti massimi del contributo dovuto dagli iscritti ai sensi dell'articolo 26;

l) adotta la deliberazione in materia di tariffe professionali prevista dalla legge 7 novembre 1957, n. 1051;

m) approva i conti consuntivi e i bilanci preventivi delle proprie gestioni annuali;

n) cura, anche a mezzo di bollettini ed altre pubblicazioni, l'informazione sulla propria attività e sugli argomenti di interesse dell'avvocatura;

o) delibera sulle spese degli organi dell'Ordine nazionale forense, nei limiti delle attività ad esso istituzionalmente proprie;

p) promuove l'istituzione di borse di studio per i praticanti;

q) convoca i presidenti degli ordini circondariali ed i rappresentanti delle associazioni forensi maggiormente rappresentative per numero di iscritti e per estensione in campo nazionale al fine di trattare questioni di preminente interesse per gli avvocati, quando opportuno e almeno una volta l'anno ovvero su richiesta congiunta di non meno di un quinto degli ordini circondariali;

r) svolge ogni altra funzione ad esso attribuita dalla legge e dai regolamenti.

2. Per la copertura delle spese necessarie all'espletamento delle sue funzioni, il Consiglio è autorizzato, ai sensi dell'articolo 26, comma 2:

a) a determinare la misura del contributo annuale dovuto dagli iscritti nell'albo speciale per il patrocinio avanti le magistrature superiori, negli albi ordinari, negli elenchi e nei registri;

b) a stabilire diritti per il rilascio di certificati e copie.

Art. 32.

(Competenza e funzionamento dell'adunanza generale del Consiglio nazionale forense)

1. Il Consiglio nazionale forense delibera in adunanza generale su tutte le materie di sua competenza non attribuite al comitato esecutivo.

2. Appartiene alla competenza esclusiva dell'adunanza generale:

a) eleggere il presidente, due vice presidenti, il segretario, il tesoriere ed i componenti del comitato di coordinamento, dell'ufficio di presidenza e della commissione per la tenuta dell'albo speciale;

b) nominare i componenti delle commissioni di studio e lavoro;

c) indicare i criteri generali cui devono uniformarsi il comitato di coordinamento e le commissioni;

d) approvare il conto consuntivo e il bilancio preventivo;

e) approvare i regolamenti interni per il funzionamento del Consiglio e quelli attribuiti dalla legge alla sua competenza;

f) deliberare sulle materie attribuite al comitato di coordinamento quando ne fa istanza almeno un terzo dei suoi componenti.

Art. 33.

(Commissioni di studio e lavoro)

1. Il Consiglio nazionale forense può svolgere la sua attività anche a mezzo di commissioni di studio e lavoro da costituire nel numero e con le competenze stabilite dal Consiglio stesso.

Art. 34.

(Presidente)

1. Il presidente o, in sua assenza o impedimento, un vice presidente ha la rappresentanza del Consiglio nazionale forense e presiede le riunioni dell'adunanza generale e del comitato esecutivo.

Art. 35.

(Comitato esecutivo)

1. Il comitato esecutivo è composto dal presidente, dai vice presidenti, dal segretario, dal tesoriere e da altri tre componenti da eleggere tra i membri del Consiglio nazionale forense.

2. Il comitato esecutivo svolge i seguenti compiti:

a) dà attuazione alle delibere dell'adunanza generale del Consiglio;

b) provvede alla gestione finanziaria e compie tutti gli atti di carattere amministrativo, salvo quanto delegato al presidente dal regolamento;

c) forma il conto consuntivo ed il bilancio preventivo;

d) coordina il lavoro delle commissioni;

e) compie tutti gli atti urgenti tranne quelli relativi alla funzione giurisdizionale e gli altri attribuiti alla competenza dell'adunanza generale;

f) provvede all'assunzione del personale;

g) compie ogni altra attività indicata nel regolamento.

Art. 36.

(Collegio dei revisori dei conti)

1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dal Ministro di grazia e giustizia, che li sceglie tra i presidenti degli ordini circondariali.

Art. 37.

(Commissione per la tenuta dell'albo speciale)

1. La tenuta dell'albo speciale di cui all'articolo 31, comma 1, lettera e), è attribuita ad una apposita commissione, formata di tre membri eletti dall'adunanza generale del Consiglio nazionale forense fra i componenti del medesimo.

2. Contestualmente all'elezione dei componenti effettivi l'adunanza generale elegge al-

tresi tre supplenti, che intervengono alle riunioni della commissione in sostituzione di qualsiasi membro effettivo.

3. Le deliberazioni concernenti le iscrizioni e le cancellazioni nell'albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori sono pronunziate a domanda dell'interessato e sono comunicate a questo ed al pubblico ministero presso la Corte di cassazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

4. La commissione procede d'ufficio alla cancellazione dall'albo speciale dell'iscritto quando questo sia stato cancellato dall'albo di cui all'articolo 55, comma 2, o dall'elenco speciale di cui al medesimo articolo 55, comma 4.

5. Tuttavia, l'avvocato, se la cancellazione dall'albo o dall'elenco speciale è avvenuta su sua istanza dopo venti anni di esercizio professionale e fino a quando sussistano i requisiti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere a) e b), può domandare di restare iscritto nel solo albo speciale per il patrocinio dinanzi le giurisdizioni superiori.

6. L'interessato ed il pubblico ministero possono proporre ricorso, avverso le deliberazioni predette, entro trenta giorni dalla comunicazione, al Consiglio nazionale forense, il quale decide senza l'intervento dei componenti della commissione.

7. Le deliberazioni di cui al comma 3 sono comunicate al consiglio dell'ordine presso il quale è iscritto l'interessato.

TITOLO IV

ELEZIONE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE E DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

Art. 38.

(Eleggibilità e incompatibilità)

1. Sono eleggibili a membri del consiglio dell'ordine circondariale tutti gli avvocati con anzianità di iscrizione nell'albo non inferiore a dieci anni ed a componenti del Consiglio nazionale forense tutti gli iscritti nell'albo speciale di cui all'articolo 31, comma 1, lettera

e), con anzianità non inferiore a cinque anni. Non sono eleggibili coloro che siano stati colpiti da sanzione disciplinare diversa dall'avvertimento.

2. Gli incarichi di cui al comma 1 sono incompatibili tra loro e con quelli previsti dall'ordinamento della Cassa nazionale di previdenza. L'eletto che viene a trovarsi in una delle suddette condizioni di incompatibilità deve optare per uno degli incarichi entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti e in caso di silenzio decade dall'incarico precedente.

Art. 39.

(Elezioni del consiglio dell'ordine circondariale)

1. Le elezioni del consiglio dell'ordine si svolgono anche con più seggi elettorali nell'assemblea ordinaria, che deve essere convocata entro il mese precedente la scadenza delle cariche.

2. Per le elezioni sostitutive l'assemblea straordinaria è convocata dai membri del consiglio dell'ordine rimasti in carica.

3. Il consiglio dell'ordine determina la durata, comunque non superiore a due giorni consecutivi, per lo svolgimento delle operazioni di voto e nomina i presidenti dei seggi e quattro scrutatori per ogni seggio.

4. Le elezioni sono valide quando il numero dei votanti non sia inferiore ad un quarto degli iscritti.

5. Espletato lo scrutinio, il presidente dell'assemblea proclama i risultati delle elezioni e ne dà immediatamente comunicazione al Consiglio nazionale forense, al presidente della corte d'appello, al procuratore generale, al presidente del tribunale ed al procuratore della Repubblica.

Art. 40.

(Modalità di voto)

1. All'elezione del consiglio l'assemblea ordinaria, presieduta dal presidente, dal vice presidente o dal consigliere anziano, procede

con voto segreto espresso su schede uniformi, la cui raccolta in un'apposita urna deve avvenire in una seduta pubblica della durata di non meno di quattro e non più di otto ore, disposta dal consiglio uscente.

2. All'elezione si procede, ogni tre anni, entro il mese di febbraio, previa convocazione affissa con le modalità di cui all'articolo 18. Se alla votazione partecipa meno di un terzo degli iscritti, l'elezione è proclamata pubblicamente invalida dal presidente del seggio elettorale, il quale convoca l'assemblea per una seconda tornata elettorale, da tenersi a distanza di non meno di sette e non più di dieci giorni, e provvede a far immediatamente affiggere nell'albo la nuova convocazione.

3. Ogni elettore può indicare nella scheda un numero di iscritti, anche non compresi in liste di candidatura o inseriti in liste diverse, non superiore a due terzi, arrotondati all'unità, delle persone da eleggere. I nominativi segnati nella scheda oltre il massimo concesso all'elettore si intendono non votati. Del pari si intendono non votati i nomi di persone non iscritte all'ordine o non eleggibili ai sensi dell'articolo 38.

4. Negli ordini con non più di trecento, cinquecento o mille iscritti, possono essere presentate liste di candidatura su proposta, rispettivamente, di almeno quindici, venticinque o cinquanta elettori. Le liste debbono essere comunicate al consiglio, almeno dieci giorni prima di quello della votazione, da due proponenti che certificano sotto la loro responsabilità l'autenticità delle firme degli altri. Se i candidati in esse designati depositano nei quattro giorni successivi una dichiarazione di accettazione, il consiglio provvede, almeno quattro giorni prima delle elezioni, ad affiggere le liste nell'albo esterno dell'ordine, senza pregiudizio alcuno per la eleggibilità di ogni altro avente titolo.

Art. 41.

(Elezione del Consiglio nazionale forense)

1. I componenti del Consiglio nazionale forense sono eletti in numero di uno per ogni distretto di corte d'appello. Essi vengono eletti dai consigli degli ordini circondariali.

2. La convocazione del consiglio dell'ordine per la elezione dei membri del Consiglio nazionale forense deve essere effettuata nel mese precedente la scadenza delle cariche.

3. A ciascun consiglio spetta un voto per ogni cento iscritti o frazione di cento fino a duecento iscritti; un voto ogni duecento fino a seicento iscritti ed un voto ogni trecento se gli iscritti sono oltre seicento. S'intende eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti; in caso di parità, è preferito il candidato più anziano per iscrizione nell'albo e, fra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età.

4. Ogni consiglio comunica il risultato della votazione alla commissione di cui all'articolo 43.

5. Per la elezione del Consiglio nazionale forense si osservano, in quanto applicabili, le stesse disposizioni relative alla elezione del consiglio dell'ordine circondariale.

Art. 42.

(Ricorsi contro le elezioni dei consigli degli ordini e dei loro organi)

1. Ogni iscritto può proporre ricorso al Consiglio nazionale forense contro i risultati delle elezioni tenute nel proprio ordine circondariale, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera c), nel termine di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti.

2. Il ricorso non ha effetto sospensivo, salvo che, per gravi ragioni attinenti alla funzionalità dell'organo, il Consiglio nazionale forense deliberi un provvedimento di sospensione.

3. Il Consiglio nazionale forense può annullare, per motivi di legittimità, i risultati delle elezioni dei consigli degli ordini circondariali e dei loro organi.

Art. 43.

(Controllo delle elezioni del Consiglio nazionale forense)

1. Il controllo della regolarità delle operazioni di voto per le elezioni del Consiglio nazionale forense e la proclamazione degli

eletti sono compiuti da una commissione di nove avvocati designati dal Ministro di grazia e giustizia.

2. La commissione delibera con la partecipazione di almeno cinque membri.

3. Presiede l'avvocato più anziano, sostituito, ove occorra, da chi lo segue per anzianità di iscrizione nell'albo.

4. Con la proclamazione dei nuovi eletti cessano dalle funzioni i componenti in carica del Consiglio nazionale forense.

5. Il Consiglio nazionale forense dà immediata notizia delle elezioni al Ministro di grazia e giustizia, al primo presidente della Corte di cassazione ed al procuratore generale presso la stessa Corte.

6. La commissione di cui al comma 1 ordina la pubblicazione del risultato delle votazioni, con la proclamazione degli eletti, nel bollettino del Ministero di grazia e giustizia.

Art. 44.

(Ricorsi contro le elezioni del Consiglio nazionale forense)

1. I consigli degli ordini che hanno partecipato alle elezioni ed i singoli candidati non eletti, nel termine di dieci giorni dalla proclamazione, possono proporre ricorso, contro i risultati delle elezioni del Consiglio nazionale forense, al Consiglio medesimo, il quale decide entro i quaranta giorni successivi alla sua prima convocazione. Alla decisione non possono partecipare gli eletti nelle elezioni contestate.

TITOLO V

ISCRIZIONE NEGLI ALBI, ELENCHI E REGISTRI

Art. 45.

(Requisiti per l'iscrizione)

1. L'avvocato può essere iscritto in un solo albo tenuto da un consiglio dell'ordine.

2. I requisiti per l'iscrizione nell'albo, negli elenchi e nei registri sono i seguenti:

a) essere cittadino italiano o di un altro Stato membro delle Comunità europee ed avere domicilio professionale in un comune del circondario ove ha sede il consiglio dell'ordine;

b) godere del pieno esercizio dei diritti civili e politici ed in particolare non essere fallito, interdetto o inabilitato;

c) avere conseguito la laurea in giurisprudenza, conferita o confermata da una università italiana;

d) avere superato, con il compimento del tirocinio, l'esame di abilitazione all'esercizio della professione;

e) non avere compiuto atti delittuosi o illegittimi tali da far venire meno l'aspettativa di un corretto svolgimento dell'attività professionale. Il relativo accertamento è compiuto dal consiglio dell'ordine all'atto dell'esame della domanda di iscrizione. Prima di rigettare l'istanza di iscrizione per la carenza del predetto requisito, il consiglio deve sentire l'interessato personalmente. Questi può ricorrere entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento al Consiglio nazionale forense, che è tenuto a decidere entro centoventi giorni dal ricevimento del ricorso. Tuttavia, trascorsi cinque anni dall'atto considerato influente sul requisito dell'aspettativa di un corretto svolgimento dell'attività professionale, il consiglio dell'ordine può procedere egualmente alla iscrizione, se nel periodo suddetto l'interessato sia stato riabilitato o abbia tenuto condotta irreprensibile. La sola iscrizione nel registro dei praticanti, senza abilitazione al patrocinio, può essere disposta dal consiglio dell'ordine anche prima del decorso dei cinque anni.

Art. 46.

(Iscrizione nell'albo dei docenti universitari, dei magistrati e degli avvocati dello Stato)

1. Coloro che abbiano effettivamente esercitato la professione di magistrato ordinario, amministrativo e militare per almeno otto anni o di avvocato dell'Avvocatura dello Stato ed i professori ordinari ed associati di ruolo di

discipline giuridiche delle università e degli istituti superiori ad esse parificati, dopo un periodo di insegnamento di tre anni, hanno diritto ad essere iscritti nell'albo ordinario di cui all'articolo 55, comma 2, previa dimostrazione del possesso dei requisiti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere a), b), c) ed e).

Art. 47.

(Impegno solenne)

1. Prima di essere ammesso all'esercizio della professione l'avvocato deve assumere, in pubblica seduta del consiglio dell'ordine, impegno solenne, pronunciando la formula «Mi impegno sul mio onore ad osservare con il massimo scrupolo i doveri della professione di avvocato».

Art. 48.

(Incompatibilità e loro accertamento)

1. L'esercizio della professione di avvocato è incompatibile:

a) con qualsiasi attività continuativa di lavoro autonomo svolta professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e pubblicistico;

b) con la qualità di ministro di un culto riconosciuto dallo Stato;

c) con l'esercizio di attività commerciali in nome proprio o in nome altrui;

d) con la qualità di socio illimitatamente responsabile in società di persone esercenti l'attività commerciale;

e) con la carica di amministratore unico o delegato di società di capitali;

f) con la qualità di dipendente pubblico o privato, salva l'iscrizione nell'elenco speciale per gli avvocati che esercitano la loro attività per conto di enti pubblici ai sensi dell'articolo 53.

2. L'accertamento di qualsiasi incompatibilità, ai fini dell'iscrizione nell'albo o della cancellazione dallo stesso, spetta esclusivamente al consiglio dell'ordine.

Art. 49.

(Eccezioni)

1. In deroga a quanto stabilito nell'articolo 48, l'esercizio della professione di avvocato è compatibile con l'insegnamento o la ricerca nelle materie giuridiche sia nelle università che nelle scuole statali e parificate.

Art. 50.

(Incompatibilità particolari)

1. Coloro che siano stati magistrati ordinari, amministrativi e militari non possono esercitare la professione di avvocato nelle province ove avevano svolto la loro attività, se non siano trascorsi cinque anni dalla cessazione dell'attività medesima.

Art. 51.

(Sospensione dall'esercizio professionale per incarichi pubblici)

1. L'esercizio della professione forense è sospeso di diritto per chi è chiamato a ricoprire l'ufficio di Presidente della Repubblica, Presidente del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, di componente della Corte costituzionale, di Ministro o Sottosegretario di Stato, di componente del Consiglio superiore della magistratura, di componente di una giunta regionale.

2. È tuttavia conservata l'iscrizione nell'albo con l'annotazione dell'incarico ricoperto.

3. Detta iscrizione non è valida ai fini del computo dell'anzianità.

Art. 52.

(Sospensione volontaria dell'iscrizione)

1. L'iscrizione nell'albo può essere sospesa a richiesta dell'interessato.

2. L'iscrizione riacquista efficacia a domanda dell'interessato.

3. L'avvocato sospeso a propria richiesta è iscritto in un elenco speciale annesso nell'albo.

4. Durante il tempo della sospensione l'avvocato non può svolgere alcuna attività professionale.

5. Dopo cinque anni di sospensione volontaria il consiglio dell'ordine provvede alla cancellazione dell'iscritto dall'albo.

6. La reinscrizione può essere chiesta una sola volta entro dieci anni dalla cancellazione.

Art. 53.

(Avvocati dipendenti da enti pubblici)

1. Gli avvocati addetti con rapporto di pubblico impiego ad uffici legali di pubbliche amministrazioni e di enti pubblici o di diritto pubblico, anche economici, riconosciuti tali per espressa previsione di legge, possono esercitare la professione forense limitatamente agli affari ed alle cause relativi all'ente di appartenenza.

2. Per l'esercizio della loro attività i suddetti avvocati sono iscritti nell'elenco speciale annesso nell'albo dell'ordine circondariale ove ha sede l'ufficio cui sono addetti. Essi fanno parte a tutti gli effetti dell'ordine forense e devono assolvere, nei compiti specifici di cui al comma 1, alle funzioni previste dall'articolo 1.

3. Per l'iscrizione nell'elenco speciale di cui al comma 2, gli interessati devono presentare una deliberazione dell'ente, adottata nelle forme di legge, relativa alla stabile costituzione dell'ufficio legale ed all'appartenenza ad esso del professionista.

Art. 54.

(Iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio innanzi alle magistrature superiori)

1. Possono essere iscritti nell'albo speciale di cui all'articolo 31, comma 1, lettera e), tutti gli iscritti agli albi di avvocato con anzianità superiore a dieci anni e gli avvocati che abbiano superato l'esame previsto negli articoli 78 e seguenti, nonchè i professori ordinari ed associati di ruolo di discipline giuridiche delle università e degli istituti superiori ad esse

parificati dopo un periodo di insegnamento di sei anni.

2. Possono essere iscritti nell'albo speciale anche gli ex magistrati ordinari, amministrativi e militari che, iscritti, ai sensi dell'articolo 46, in un albo di avvocati, abbiano conseguito un grado non inferiore a quello di consigliere di Cassazione, di consigliere di Stato, di consigliere della Corte dei conti o altro grado ad essi equiparato e gli avvocati dello Stato che abbiano tenuto l'ufficio di avvocato generale, sostituto avvocato generale o avvocato distrettuale dello Stato.

TITOLO VI

TENUTA DEGLI ALBI, ELENCHI E REGISTRI

Art. 55.

(Albo, elenchi e registri)

1. Il consiglio dell'ordine circondariale provvede alla tenuta dell'albo, degli elenchi e dei registri degli iscritti all'ordine e ad inviarne tempestivamente copia, oltre che delle successive variazioni, al Consiglio nazionale forense, alla Cassa nazionale di previdenza, al Ministero di grazia e giustizia ed ai capi delle corti d'appello.

2. L'albo ordinario comprende coloro che esercitano la libera professione in modo individuale o in società o associazione.

3. Oltre che nell'albo ordinario sono inseriti in apposite rubriche annesse nell'albo stesso:

a) gli avvocati nei primi tre anni di iscrizione agli effetti della limitazione dell'esercizio professionale di cui al comma 2 dell'articolo 73;

b) gli avvocati volontariamente sospesi dall'iscrizione ai sensi dell'articolo 52.

4. Sono iscritti in elenchi speciali, annessi nell'albo ordinario:

a) gli avvocati dipendenti da amministrazioni ed enti pubblici;

b) le società e associazioni professionali di avvocati;

c) i professori universitari a tempo pieno.

5. Sono iscritti in registri annessi nell'albo:

- a) i praticanti iscritti al tirocinio;
- b) i praticanti abilitati al patrocinio.

6. Nell'albo, negli elenchi e nei registri debbono essere tempestivamente annotati per ciascun iscritto tutti i dati imposti dalla legge o dai regolamenti, con indicazione della data di decorrenza dell'iscrizione.

7. L'albo, gli elenchi ed i registri debbono essere tenuti a disposizione del pubblico e almeno ogni triennio riprodotti in stampa.

Art. 56.

(Modalità di iscrizione)

1. L'iscrizione nell'albo, negli elenchi e nei registri è deliberata dal consiglio dell'ordine competente entro trenta giorni dalla presentazione della relativa domanda corredata di tutti i documenti necessari.

2. Il consiglio dell'ordine circondariale dà comunicazione dell'iscrizione al Consiglio nazionale forense ed alla Cassa nazionale di previdenza.

Art. 57.

(Trasferimenti)

1. Ogni iscritto nell'albo, negli elenchi o nei registri, che trasferisca il proprio domicilio professionale in altro circondario, deve fare domanda di iscrizione al consiglio dell'ordine della nuova sede, con il nulla osta del consiglio di provenienza.

2. È esclusa la concessione del nulla osta in caso di pendenza di procedimento disciplinare o di morosità nel pagamento dei contributi.

3. È conservata l'anzianità di iscrizione acquisita.

Art. 58.

(Tasse di iscrizione)

1. L'iscrizione nell'albo, negli elenchi e nei registri, i trasferimenti e la reinscrizione sono soggetti al pagamento della tassa di concessio-

ne governativa prevista dalle vigenti disposizioni.

Art. 59.

(Cancellazioni)

1. La cancellazione dall'albo, dagli elenchi e dai registri è deliberata dal consiglio dell'ordine su richiesta dell'interessato.

2. La cancellazione viene deliberata d'ufficio, oltre che per incompatibilità, nei casi di cui all'articolo 52, comma 4, o per accertata mancanza o perdita di uno dei requisiti per l'iscrizione, nei seguenti casi:

a) per perdita del godimento dei diritti civili o politici, dichiarazione di fallimento, interdizione o inabilitazione;

b) quando non è osservato l'obbligo del domicilio professionale.

3. L'avvocato nel caso previsto dal comma 2, lettera b), può chiedere, prima che la delibera del consiglio dell'ordine diventi definitiva, il trasferimento nell'albo dell'ordine che ha sede nel circondario ove egli ha trasferito il domicilio professionale.

4. L'avvocato, cancellato dall'albo, ha diritto di essere reinscritto se sono cessate le cause che hanno determinato la cancellazione.

Art. 60.

(Revisione triennale)

1. Il consiglio dell'ordine, è tenuto ad eseguire, almeno ogni tre anni, la revisione generale dell'albo, degli elenchi e dei registri.

Art. 61.

(Procedimento di cancellazione)

1. I provvedimenti che concernono la tenuta dell'albo, degli elenchi e dei registri sono adottati dal consiglio dell'ordine con deliberazione motivata.

2. Prima di deliberare la cancellazione d'ufficio, il consiglio deve sentire l'interessato personalmente. Questi può ricorrere entro

trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento al Consiglio nazionale forense. Il ricorso ha effetto sospensivo.

3. Il Consiglio nazionale forense è tenuto a decidere entro centoventi giorni dal ricevimento del ricorso.

Art. 62.

(Termine per provvedere sulle domande di iscrizione, trasferimento e cancellazione dall'albo)

1. Il consiglio dell'ordine provvede entro trenta giorni sulla domanda di iscrizione, di trasferimento o di cancellazione dall'albo, dai registri o dagli elenchi.

2. Qualora il consiglio dell'ordine non deliberi entro il termine predetto l'interessato può ricorrere al Consiglio nazionale forense, il quale decide sul merito dell'iscrizione.

TITOLO VII

ACCESSO ALLA PROFESSIONE

Art. 63.

(Abilitazione alla professione di avvocato e tirocinio)

1. L'abilitazione alla professione di avvocato, salvo quanto disposto dall'articolo 46, si consegue superando il prescritto esame dopo un periodo di tirocinio, svolto secondo le norme dettate dagli articoli che seguono.

2. Il tirocinio consiste:

a) in un periodo obbligatorio di pratica professionale presso un avvocato iscritto nell'albo, che può essere parzialmente sostituito dalla pratica presso un avvocato straniero;

b) nella frequenza obbligatoria dei corsi integrativi di formazione professionale.

3. Il periodo complessivo di tirocinio ha la durata minima di tre anni, almeno due dei quali di pratica presso un avvocato italiano. Per il tirocinio è necessaria l'iscrizione nel registro dei praticanti.

4. L'iscrizione nel registro è consentita a tutti i laureati in giurisprudenza che abbiano i requisiti richiesti, per l'iscrizione nell'albo di avvocato, dalle lettere a), b), c) ed e) del comma 2 dell'articolo 45.

5. L'iscrizione è deliberata dal consiglio dell'ordine circondariale del luogo ove il praticante intende compiere il tirocinio.

6. Il tirocinio deve essere continuativo; se sospeso senza valido e giustificato motivo, per oltre sei mesi, esso va iniziato di nuovo.

7. Il tirocinio può essere sospeso su autorizzazione del consiglio dell'ordine per grave e giustificato motivo. Il termine massimo di sospensione sarà valutato volta per volta dal consiglio dell'ordine.

Art. 64.

(Norme disciplinari per i praticanti)

1. I praticanti devono osservare gli stessi doveri degli avvocati e sono soggetti al potere disciplinare del consiglio dell'ordine.

2. La sospensione cautelare e quella irrogata a conclusione del procedimento disciplinare, oltre ad impedire l'esercizio del patrocinio, interrompono la pratica, con l'effetto di cui al comma 6 dell'articolo 63.

3. La radiazione consente la reiscrizione nel registro dei praticanti, a condizione che ricorrano i presupposti stabiliti nell'articolo 45, comma 2, lettera e), per l'iscrizione.

Art. 65.

(Cancellazione dal registro dei praticanti)

1. La cancellazione dal registro è deliberata, con osservanza delle forme previste nell'articolo 61, nei casi di cui all'articolo 59, in quanto applicabili, ed inoltre se il tirocinio è stato interrotto, senza giustificato motivo, per oltre sei mesi.

Art. 66.

(La pratica professionale)

1. La pratica si svolge, sotto la vigilanza del consiglio dell'ordine, presso un avvocato iscritto nell'albo da almeno cinque anni.

2. Essa consiste nel compimento, presso lo studio dell'avvocato e sotto la sua guida e il suo controllo, delle attività che sono proprie della professione, in conformità a quanto previsto dalla normativa regolante la materia.

3. Gli avvocati che esercitano la professione da almeno cinque anni sono tenuti ad accogliere i praticanti, istruirli e prepararli all'esercizio della professione, secondo criteri predefiniti dall'ordine forense di appartenenza.

Art. 67.

(Abilitazione provvisoria al patrocinio)

1. Decorso un anno dall'inizio della pratica presso un avvocato iscritto nell'albo, il praticante può chiedere l'abilitazione al patrocinio avanti i giudici conciliatori ed i pretori, nell'ambito del circondario del tribunale ove ha sede l'ordine presso il quale è iscritto.

2. Il patrocinio ha la durata massima di sei anni.

3. L'abilitazione al patrocinio è consentita solo a coloro che, durante il corso di studi universitari, abbiano superato i seguenti esami: diritto costituzionale, istituzioni di diritto privato, diritto civile, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto penale, diritto processuale penale, diritto amministrativo e diritto tributario o finanziario.

4. Il praticante abilitato al patrocinio può sostituire, con specifico mandato scritto, l'avvocato presso il quale esercita la pratica, anche davanti ai tribunali civile ed amministrativo nel cui circondario viene svolta la pratica stessa, sotto il controllo e la responsabilità dell'avvocato medesimo.

5. Per ottenere l'abilitazione al patrocinio il praticante deve presentare dichiarazione scritta al consiglio dell'ordine di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste per l'esercizio della professione di avvocato.

6. Prima dell'esercizio del patrocinio il praticante deve assumere, davanti il consiglio dell'ordine, l'impegno solenne di cui all'articolo 47.

Art. 68.

*(Corsi integrativi di formazione
e di aggiornamento professionale)*

1. I consigli degli ordini, singoli o consociati, devono organizzare i corsi integrativi sistematici di formazione professionale di cui agli articoli 21, comma 1, lettera *d*), e 63, comma 2, lettera *b*), tenuti da avvocati, magistrati e docenti universitari.

2. Tali corsi devono comprendere anche lo studio dell'ordinamento professionale, della deontologia e della previdenza forensi.

3. La frequenza ai corsi è aperta a tutti gli iscritti in albi, elenchi e registri.

Art. 69.

*(Certificato di compiuta pratica e frequenza dei
corsi integrativi di formazione professionale)*

1. Il consiglio dell'ordine, operante nel distretto di esercizio dell'ultimo anno di pratica, dopo aver controllato l'effettivo e proficuo compimento del tirocinio nonchè la frequenza dei corsi di cui agli articoli 21, comma 1, lettera *d*), e 63, comma 2, lettera *b*), rilascia al praticante il certificato di compiuta pratica e frequenza. Tale certificato costituisce titolo di ammissione all'esame di avvocato.

2. La dichiarazione di compiuta pratica presso il proprio studio, necessaria per il rilascio del relativo certificato, deve essere resa dall'avvocato davanti il presidente del consiglio dell'ordine o un consigliere da lui delegato.

3. Avverso il provvedimento di rifiuto di rilascio del certificato può essere proposto ricorso al Consiglio nazionale forense, il quale decide nel merito entro novanta giorni. In pendenza del ricorso il praticante è ammesso a sostenere l'esame di avvocato sotto condizione.

Art. 70.

(Esame di abilitazione)

1. L'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato è unico per tutto il

territorio della Repubblica ed è indetto ogni anno entro marzo dal Ministro di grazia e giustizia, su proposta del Consiglio nazionale forense.

2. L'esame deve svolgersi entro il successivo mese di luglio presso ciascuna sede di corte d'appello.

3. Esso ha valore di esame di Stato.

Art. 71.

(Commissioni esaminatrici)

1. Le commissioni esaminatrici sono nominate dal Ministro di grazia e giustizia, sentito il Consiglio nazionale forense, e ciascuna di esse è composta di cinque membri titolari e cinque supplenti, dei quali due titolari e due supplenti sono avvocati, iscritti da almeno otto anni ad un ordine del distretto di corte d'appello sede dell'esame; due titolari e due supplenti sono magistrati dello stesso distretto, con qualifica non inferiore a quella di magistrato di corte d'appello; un titolare e un supplente sono professori ordinari o associati di materie giuridiche presso un'università della Repubblica, ovvero presso un istituto superiore a questa parificato.

2. Gli avvocati componenti le commissioni d'esame sono scelti dal Ministro di grazia e giustizia tra dodici nominativi designati dal Consiglio nazionale forense.

3. La commissione, nella prima riunione, elegge a scrutinio segreto il presidente ed un vice presidente; in caso di parità di voti risulta eletto il membro più anziano per età.

4. I supplenti intervengono nella commissione in sostituzione di qualsiasi membro effettivo.

5. Qualora il numero dei candidati che hanno presentato la domanda di ammissione superi le duecentocinquanta unità, le commissioni esaminatrici possono essere integrate, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi prima dell'espletamento delle prove scritte, di un numero di membri supplenti aventi i medesimi requisiti stabiliti per i membri effettivi, tale da permettere, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni, costituite ciascuna di un numero di componenti pari a quello delle

commissioni originarie e di un segretario aggiunto. A ciascuna sottocommissione non può essere assegnato un numero di candidati inferiore a centoventisei e superiore a duecentocinquanta.

6. Le commissioni e le sottocommissioni esaminatrici hanno sede presso le corti di appello.

7. Esercita le funzioni di segretario un cancelliere della corte d'appello nominato dal primo presidente.

Art. 72.

(Ammissione dei candidati)

1. La commissione esaminatrice è competente ad ammettere i candidati, verificando la regolarità delle domande ed il possesso dei titoli richiesti.

2. Nel termine stabilito i candidati devono presentare alla commissione esaminatrice la domanda di ammissione agli esami, corredata:

- a) del diploma originale di laurea;
- b) del certificato di cui all'articolo 69;
- c) della ricevuta di pagamento della tassa prescritta per l'ammissione agli esami.

3. Fermo il disposto del comma 3 dell'articolo 63, i candidati hanno facoltà di produrre dopo la scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, ma non oltre i quindici giorni successivi, il certificato di cui alla lettera b) del comma 2.

4. La commissione esaminatrice delibera senza ritardo e forma l'elenco dei candidati ammessi agli esami.

5. L'elenco è depositato, almeno quindici giorni prima dell'inizio delle prove, negli uffici della segreteria della commissione.

6. A ciascun candidato ammesso agli esami è data comunicazione dell'ammissione, nonché del giorno, dell'ora e del luogo in cui dovrà presentarsi per sostenere le prove scritte.

7. I candidati debbono dimostrare la loro identità personale, prima di ciascuna prova di esame, presentando un documento di identificazione che sia stato loro rilasciato da un'autorità dello Stato, ovvero una loro fotografia di data recente vidimata da un notaio o autenticata dall'autorità comunale.

Art. 73.

(Sede dell'esame)

1. Ciascun candidato può sostenere l'esame soltanto presso la sede di corte d'appello nel cui distretto egli è stato iscritto per l'esercizio della pratica dell'ultimo anno.

2. Superato l'esame, egli può essere iscritto soltanto in un albo di avvocati del distretto di corte d'appello presso il quale ha sostenuto l'esame e gli è vietato, per il periodo di tre anni dalla iscrizione nell'albo, l'esercizio di ogni attività professionale fuori dallo stesso distretto di corte d'appello. Gli è pure vietato, se non siano trascorsi tre anni dall'iscrizione, il trasferimento in albo compreso in altro distretto.

Art. 74.

(Modalità di svolgimento dell'esame)

1. Il Ministro di grazia e giustizia stabilisce, con proprio decreto, i giorni in cui dovranno aver luogo le prove scritte degli esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato ed il termine entro il quale dovranno essere presentate le domande di ammissione agli esami medesimi.

2. Il decreto di cui al comma 1 è pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana almeno novanta giorni prima di quello fissato per l'inizio delle prove scritte.

3. Qualora nello stesso decreto non si sia provveduto alla nomina delle commissioni esaminatrici, queste saranno nominate con decreto successivo, non oltre trenta giorni dalla pubblicazione del decreto precedente, salvo quanto disposto nel comma 5 dell'articolo 71.

Art. 75.

(Esame: prove scritte)

1. L'esame di abilitazione consiste in prove scritte ed orali.

2. Le prove scritte sono tre. Esse vengono svolte sui temi formulati dal Ministero di grazia e giustizia ed hanno per oggetto:

a) la redazione di un parere motivato, da scegliersi tra due questioni in materia regolata dal codice civile;

b) la redazione di un parere motivato, da scegliersi tra due questioni in materia regolata dal codice penale;

c) la redazione di un atto giudiziario, che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito in materia di diritto privato o penale o amministrativo.

3. Le prove scritte si svolgono nell'ordine indicato nel comma 2.

4. Il tema per ciascuna prova, trasmesso dal Ministero di grazia e giustizia in busta sigillata, è consegnato, a cura del primo presidente della corte d'appello, al presidente della commissione esaminatrice nel giorno stabilito per la prova stessa.

5. Il presidente della commissione ne dà lettura, dopo avere fatto constatare ai candidati presenti l'integrità dei sigilli.

6. Per lo svolgimento di ogni prova scritta sono assegnate sette ore dal momento della dettatura del tema. Non sono ammessi agli esami candidati che si presentino quando la dettatura sia iniziata.

7. I candidati debbono usare esclusivamente carta munita del timbro della commissione e della firma del presidente o di un commissario da lui delegato. Essi non possono conferire tra loro, nè comunicare in qualsiasi modo con estranei. È escluso dall'esame colui che contravvenga a tale divieto ed in genere alle disposizioni che siano state date per assicurare la regolarità dell'esame.

8. Durante il tempo in cui si svolge la prova debbono trovarsi presenti nel locale degli esami almeno due componenti della commissione. Ad essi è affidata la polizia degli esami.

9. I candidati non possono portare nella sede degli esami libri, opuscoli, scritti ed appunti di qualsiasi specie. Essi possono soltanto consultare i codici, anche commentati esclusivamente con la giurisprudenza, le leggi ed i decreti dello Stato; all'uopo hanno facoltà di fare pervenire i relativi testi alla

commissione esaminatrice almeno tre giorni prima dell'inizio delle prove scritte. I testi presentati sono verificati dalla commissione.

10. Debbono essere esclusi dall'esame coloro che sono trovati in possesso di libri, opuscoli, scritti, appunti di qualsiasi specie, vietati a norma del presente articolo. L'esclusione è ordinata dai commissari presenti all'esame. In caso di disaccordo tra loro la decisione è rimessa al presidente.

11. Al candidato sono consegnate in ciascuno dei tre giorni di esame due buste di uguale colore: una grande, munita di un tagliando con numero progressivo corrispondente al numero d'ordine del candidato stesso nell'elenco degli ammessi all'esame, ed una piccola, contenente un cartoncino bianco.

12. Il candidato, dopo aver svolto il tema, senza apporvi sottoscrizione nè altro contrassegno, pone il foglio o i fogli nella busta grande, in cui mette anche la busta piccola, chiusa, contenente il cartoncino bianco ove ha indicato il proprio nome, cognome, data di nascita e residenza, e consegna il tutto al presidente o a chi ne fa le veci. Quest'ultimo, dopo aver accertato che il numero segnato sul tagliando della busta grande corrisponda al numero d'ordine del candidato, appone la sua firma trasversalmente sulla busta stessa in modo che vi resti compreso il relativo lembo di chiusura.

13. Tutte le buste contenenti i lavori sono affidate, alla fine di ciascuna prova, al segretario, previa raccolta di esse in uno o più pacchi firmati all'esterno da due componenti la commissione e suggellati con l'impronta in ceralacca del sigillo di quest'ultima.

14. Nel giorno immediatamente successivo all'ultima prova e nell'ora indicata dal presidente, la commissione in seduta plenaria, alla presenza di almeno cinque candidati designati dal presidente e tempestivamente avvertiti, constata l'integrità dei sigilli e delle firme, apre i pacchi contenenti le buste con i lavori, raggruppa le tre buste aventi sui rispettivi tagliandi lo stesso numero e, dopo aver staccato i tagliandi, le chiude in un'unica busta più grande, nella quale viene apposto un numero progressivo soltanto quando è ultimata l'operazione di raggruppamento per tutte le buste con i lavori, avendo cura di rimescolare

le buste stesse prima di apporvi il predetto numero progressivo.

15. Tutte le buste debitamente numerate sono poi raccolte in piego suggellato con le stesse modalità indicate nel comma 13.

16. Di tutte le operazioni di cui ai precedenti commi, come pure di tutto quanto avviene durante lo svolgimento delle prove, viene redatto processo verbale, sottoscritto dal presidente o da chi ne fa le veci e dal segretario.

17. La revisione dei lavori contenuti nelle tre buste raggruppate ai sensi del comma 14 è compiuta contestualmente.

18. La commissione, anche nel caso di suddivisione in sottocommissioni, compie la revisione dei lavori scritti nel più breve tempo e comunque non più tardi di sei mesi dalla conclusione delle prove; il prolungamento di detto termine può essere disposto una sola volta, e comunque per non oltre novanta giorni, con provvedimento del presidente della corte d'appello, per motivi eccezionali e debitamente accertati.

19. La commissione, nel caso in cui accerti che il lavoro sia in tutto o in parte copiato da altro lavoro o da qualche pubblicazione, annulla la prova. Deve pure essere annullato l'esame dei candidati che comunque si siano fatti riconoscere.

20. La commissione assegna il punteggio a ciascuno dei tre lavori, raggruppati ai sensi del comma 14, dopo la loro lettura.

21. Per ciascuna prova scritta ogni componente della commissione d'esame dispone di dieci punti di merito; alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano conseguito, nelle tre prove scritte, un punteggio complessivo di almeno novanta punti e con un punteggio non inferiore a trenta punti per almeno due prove.

22. Il voto deliberato deve essere annotato immediatamente dal segretario, in tutte lettere, in calce al lavoro. L'annotazione è sottoscritta dal presidente e dal segretario.

23. Terminata la revisione di tutti i lavori scritti, la commissione procede all'apertura delle buste contenenti i nomi dei candidati.

24. L'intervallo tra il deposito dell'elenco degli ammessi e l'inizio delle prove orali non può essere minore di un mese, nè maggiore di due.

Art. 76.

(Esame: prove orali)

1. Le prove orali consistono:

a) nella discussione di brevi questioni relative a sette materie: diritto civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto amministrativo, diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto costituzionale, nonché una ulteriore materia scelta dal candidato fra il diritto del lavoro, il diritto finanziario o tributario, il diritto internazionale privato ed il diritto comunitario;

b) nella dimostrazione di conoscere i principi della deontologia, della previdenza e dell'ordinamento forensi.

2. I candidati devono presentarsi alla prova orale secondo l'ordine che è fissato dal presidente. Terminato il primo appello si procede immediatamente al secondo. Il candidato che non si sia presentato al primo, nè al secondo appello perde il diritto all'esame.

3. La prova orale è pubblica e deve durare non meno di quarantacinque e non più di sessanta minuti per ciascun candidato.

4. Terminata la prova di ciascun candidato, si procede alla votazione secondo il disposto del comma 5 e il segretario ne registra il risultato nel processo verbale distintamente per ogni materia.

5. Per la prova orale ogni componente della commissione dispone di dieci punti di merito per ciascuna delle otto materie di esame.

6. Sono considerati idonei i candidati che ottengano un punteggio di almeno duecento-quaranta punti e non meno di venticinque punti per ogni prova.

Art. 77.

(Certificato d'esame)

1. La commissione rilascia il certificato per l'iscrizione nell'albo degli avvocati ai candidati risultati idonei ai sensi del comma 6 dell'articolo 76.

Art. 78.

(Esame per l'esercizio del patrocinio innanzi alle magistrature superiori)

1. L'esame per l'iscrizione nell'albo speciale è indetto con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana almeno novanta giorni prima della data fissata per l'inizio delle prove scritte.

2. Nel decreto sono stabiliti i giorni delle prove ed il termine entro il quale devono essere presentate le domande di ammissione agli esami.

3. L'esame si svolge ogni anno in Roma presso il Ministero di grazia e giustizia e possono parteciparvi gli avvocati che abbiano esercitato con continuità per tre anni la professione di avvocato dinanzi ai tribunali e alle corti d'appello e dimostrino, oltre a tale esercizio, la loro attuale iscrizione nell'albo degli avvocati e l'anzianità della stessa per il periodo prescritto.

4. Durante questo periodo gli aspiranti dovranno aver compiuto lodevole e proficua pratica relativa a giudizi per cassazione, frequentando lo studio di un avvocato che presti abitualmente il suo patrocinio dinanzi la Corte di cassazione, facendone constatare la verità mediante attestato dell'avvocato stesso, recante il visto del competente consiglio dell'ordine degli avvocati.

5. Gli aspiranti dovranno trovarsi nelle condizioni richieste prima della scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione all'esame.

Art. 79.

(Domande di ammissione all'esame)

1. I candidati devono rivolgere la domanda di ammissione agli esami, nel termine stabilito, al Ministro di grazia e giustizia e correderla delle attestazioni relative ai requisiti indicati nell'articolo 78, nonchè della ricevuta di pagamento della tassa prescritta per l'ammissione agli esami.

2. La commissione esaminatrice delibera sulle domande di ammissione e forma l'elenco dei candidati ammessi.

3. L'elenco è depositato almeno quindici giorni prima dell'inizio delle prove negli uffici della segreteria della commissione esaminatrice. A ciascun candidato è data comunicazione della sua ammissione agli esami, nonché del giorno, dell'ora e del luogo in cui dovrà presentarsi per sostenere le prove.

Art. 80.

(Commissione esaminatrice per l'esame di ammissione nell'albo speciale)

1. La commissione esaminatrice è nominata dal Ministro di grazia e giustizia, sentito il Consiglio nazionale forense, ed è composta di cinque membri titolari e cinque supplenti, dei quali due titolari e due supplenti sono avvocati, iscritti da almeno dieci anni nell'albo speciale di cui all'articolo 31, comma 1, lettera e); due titolari e due supplenti sono magistrati con qualifica non inferiore a quella di magistrato di Corte di cassazione; un titolare e un supplente sono professori ordinari di materie giuridiche presso un'università della Repubblica, ovvero presso un istituto superiore a questa parificato.

2. Gli avvocati componenti la commissione d'esame sono scelti dal Ministro di grazia e giustizia tra dodici nominativi designati dal Consiglio nazionale forense.

3. La commissione, nella prima riunione, elegge a scrutinio segreto il presidente ed un vice presidente; in caso di parità di voti risulta eletto il membro più anziano per età.

4. I supplenti intervengono nella commissione in sostituzione di qualsiasi membro effettivo.

5. Qualora il numero dei candidati che hanno presentato la domanda di ammissione superi le duecentocinquanta unità, la commissione esaminatrice può essere integrata, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi prima dell'espletamento delle prove scritte, di un numero di membri supplenti aventi i medesimi requisiti stabiliti per i membri effettivi, tale da permettere, unico

restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni, costituite ciascuna di un numero di componenti pari a quello della commissione originaria e di un segretario aggiunto. A ciascuna delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero di candidati superiore a duecentocinquanta.

6. La commissione e le sottocommissioni esaminatrici hanno sede in Roma presso il Ministero di grazia e giustizia.

Art. 81.

(Prove di esame)

1. Le prove dell'esame di cui all'articolo 78 sono scritte ed orali.

2. Le prove scritte sono tre e consistono ciascuna nella compilazione di ricorsi per cassazione rispettivamente in materia civile o commerciale, penale ed amministrativa. La prova in materia amministrativa può anche consistere in un ricorso al Consiglio di Stato od alla Corte dei conti in sede giurisdizionale.

3. Per la compilazione dei ricorsi è dato ai candidati, secondo i casi, il testo di pronunce giurisdizionali o di atti amministrativi, avverso i quali sia ammissibile uno dei ricorsi indicati nel comma 2.

4. La prova orale consiste nella discussione di un tema avente per oggetto una contestazione giudiziale, nella quale il candidato dimostri la propria cultura e l'attitudine al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori.

5. Le prove scritte si svolgono in tre giorni non consecutivi.

6. La scelta delle pronunce giurisdizionali o degli atti amministrativi da darsi ai candidati per la compilazione dei ricorsi è fatta dalla commissione. Il tema orale è assegnato a ciascun candidato dal presidente della commissione.

7. La prova orale è pubblica e deve durare non meno di quarantacinque minuti per ciascun candidato.

8. I candidati hanno facoltà di fare pervenire alla commissione esaminatrice, almeno tre giorni prima dell'inizio delle prove, i testi dei codici e delle leggi, nonchè delle ultime dieci annate di una delle principali riviste giurisprudenziali.

9. È inoltre in facoltà della commissione di consentire, nei giorni delle prove, che i candidati consultino, ciascuno separatamente e con quelle garanzie che crederà del caso, i libri, le pubblicazioni e le riviste che essi richiederanno e che la commissione abbia la possibilità di procurarsi.

10. Debbono essere esclusi dall'esame coloro che sono trovati in possesso di scritti o appunti, nonché di libri, pubblicazioni o riviste, la cui consultazione non sia consentita a termini dei commi precedenti.

11. L'esclusione è ordinata dai commissari presenti. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al presidente.

12. Ciascun commissario dispone di dieci punti per ogni prova scritta e per quella orale.

13. Nel procedere alla revisione dei lavori, la commissione, immediatamente dopo la lettura di ogni lavoro, assegna il punteggio.

14. La commissione, nel caso in cui accerti che il lavoro sia in tutto o in parte copiato, annulla la prova. Deve pure essere annullato l'esame dei candidati che comunque si siano fatti riconoscere.

15. Sono ammessi alla prova orale i candidati che conseguono non meno di trentacinque punti in ciascuna prova scritta.

16. L'elenco degli ammessi è sottoscritto dal presidente, il quale fissa contemporaneamente per ciascun candidato il giorno e l'ora della prova orale.

17. Sono dichiarati idonei i candidati che abbiano riportato non meno di quaranta punti nella prova orale.

18. Ultimate le prove orali, la commissione forma l'elenco dei candidati che abbiano riportato l'idoneità.

19. L'elenco dei candidati dichiarati idonei è approvato dal Ministro di grazia e giustizia ed è quindi comunicato al Consiglio nazionale forense.

Art. 82.

(Indennità per i membri delle commissioni d'esame)

1. Al presidente, al vice presidente ed ai membri, effettivi e supplenti, delle commissio-

ni di esame per l'abilitazione alla professione di avvocato e per l'ammissione nell'albo speciale per il patrocinio innanzi alle magistrature superiori sono corrisposti i rimborsi, le indennità ed ogni altro compenso spettanti ai componenti che svolgono le medesime funzioni negli esami di concorso per l'ammissione in magistratura.

TITOLO VIII

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Art. 83.

(Procedimento disciplinare e notizia del fatto)

1. Gli iscritti che non osservano i loro doveri e le regole di condotta sono sottoposti a giudizio disciplinare da parte del consiglio dell'ordine.

2. L'autorità giudiziaria è tenuta a dare immediata notizia al consiglio dell'ordine competente dell'inizio di ogni procedimento penale nei confronti di iscritti nell'albo, negli elenchi e nei registri, nonchè dei casi di abbandono ingiustificato della difesa.

Art. 84.

(Competenza)

1. La competenza a procedere disciplinarmente spetta al consiglio dell'ordine che ha la custodia dell'albo, elenco o registro al quale appartiene l'iscritto.

2. Qualora si debba procedere nei confronti di un componente del consiglio dell'ordine che sarebbe competente a dare inizio all'azione disciplinare, questa è attribuita al consiglio costituito presso il tribunale della città ove ha sede la corte di appello nel cui distretto è stato commesso il fatto; se si tratta di componenti di un consiglio dell'ordine costituito presso un tribunale di città ove ha sede una corte d'appello, la competenza appartiene al consiglio costituito nella sede della corte di appello più vicina, individuata secondo le norme del codice di procedura penale.

Art. 85.

*(Esercizio dell'azione disciplinare.
Organo inquirente)*

1. Ricevuta la notizia del fatto, il presidente del consiglio dell'ordine nomina un consigliere inquirente, che svolge sia le funzioni inquirenti, sia quelle requirenti per tutto il corso del procedimento disciplinare.

2. Nei consigli composti da più di undici membri, le funzioni suddette possono essere conferite stabilmente, all'inizio del triennio, su designazione del consiglio, ad una commissione composta di tre membri; in tal caso, le funzioni requirenti, nella fase del giudizio, sono svolte da uno solo fra i componenti designati dalla commissione.

3. Sulla astensione degli inquirenti decide il presidente del consiglio dell'ordine.

Art. 86.

(Informazioni tra i consigli degli ordini)

1. Il consiglio dell'ordine che ha ricevuto notizia di un fatto di rilevanza disciplinare, relativo ad iscritto in altro albo, deve darne immediatamente comunicazione a quello di appartenenza; all'apertura del procedimento disciplinare provvede quest'ultimo.

Art. 87.

(Sezione disciplinare)

1. Il consiglio dell'ordine opera in sede disciplinare a mezzo di un'apposita sezione disciplinare precostituita all'inizio di ogni anno e composta da sette o cinque membri a seconda che l'ordine competente abbia più o meno di cento iscritti. Ne fanno parte il presidente del consiglio dell'ordine o, in sua sostituzione, il vice presidente e sei o quattro membri del consiglio estratti ogni anno a sorte insieme a due supplenti. La sezione disciplinare designa per ogni procedimento un componente del consiglio, delegandolo a svolgere funzioni inquirenti.

2. I consiglieri delegati ad esercitare le funzioni inquirenti o il consigliere che ha svolto tali funzioni e quelle requirenti nel procedimento non possono far parte, a pena di nullità, del collegio giudicante.

3. Si osservano, in quanto applicabili, le norme sull'astensione e la ricusazione stabilite dal codice di procedura penale. Su di esse giudica il presidente del Consiglio nazionale forense.

Art. 88.

(Spostamento di competenza)

1. Qualora, a seguito dell'astensione o della ricusazione, non sia possibile costituire il collegio giudicante, il presidente del Consiglio nazionale forense dispone la trasmissione degli atti al consiglio dell'ordine competente ai sensi dell'articolo 84, comma 2.

Art. 89.

(Indagini preliminari e apertura del procedimento disciplinare)

1. Il consigliere inquirente svolge l'indagine preliminare previa immediata informazione all'interessato, che deve essere sentito.

2. Compiuta l'indagine preliminare, il consigliere inquirente richiede l'archiviazione del procedimento disciplinare al collegio giudicante, ovvero richiede al presidente di esso la fissazione del giudizio precisando l'addebito mosso all'incolpato.

3. Se il collegio giudicante ritiene di dover deliberare l'archiviazione, emette provvedimento motivato, che è comunicato sia all'iscritto sia al denunciante; in caso contrario, dispone la fissazione del giudizio disciplinare.

4. Qualora la denuncia provenga dall'autorità giudiziaria, il provvedimento di archiviazione è comunicato al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario ha sede il consiglio dell'ordine che lo ha emesso.

5. L'impugnazione del provvedimento di archiviazione, ai sensi dell'articolo 101, spetta esclusivamente al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario ha sede il consiglio dell'ordine che lo ha emesso.

6. L'indagine preliminare al procedimento disciplinare non deve superare i sei mesi. In caso di comprovata necessità, il consiglio dell'ordine può deliberare una proroga non superiore a quattro mesi. Ove il termine non sia osservato, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 93.

Art. 90.

(Citazione a giudizio)

1. Entro i dieci giorni successivi alla richiesta dell'organo inquirente di cui all'articolo 85, il collegio giudicante emette il provvedimento di fissazione del giudizio.

2. Il presidente del consiglio dell'ordine provvede alla citazione a giudizio dell'incolpato.

3. La citazione deve contenere, a pena di nullità, l'incolpazione, nonchè la data, l'ora ed il luogo di comparizione.

4. La notificazione dell'atto deve aver luogo almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'inizio del procedimento.

5. Della citazione è dato avviso, a cura della segreteria del consiglio dell'ordine, all'organo inquirente nel medesimo termine di cui al comma 4.

6. Il collegio giudicante pronuncia la propria decisione immediatamente dopo la chiusura del dibattimento e la camera di consiglio, dando lettura in udienza del dispositivo. Il testo della decisione con la motivazione è depositato entro sessanta giorni dalla deliberazione ed è sottoscritto dal presidente e dall'estensore.

7. Fra l'apertura del procedimento disciplinare e la decisione non può trascorrere un termine superiore ad un anno.

Art. 91.

(Giudizio disciplinare)

1. Il giudizio disciplinare, diretto dal presidente del collegio giudicante, si svolge attraverso una o più udienze dibattimentali, alle quali può partecipare l'incolpato.

2. L'udienza è pubblica, salvo diverso provvedimento del presidente, emesso con ordinanza,

su richiesta dell'incolpato o anche d'ufficio, quando la pubblicità può nuocere alla morale o può eccitare riprovevole curiosità.

3. Le funzioni requirenti vengono svolte dal consigliere inquirente. L'incolpato può difendersi personalmente o farsi assistere da non più di due avvocati.

4. Il collegio, se l'inquisito non compare senza giustificato motivo, constatata la validità della citazione, ordina procedersi in sua assenza.

5. Le funzioni di segretario sono svolte da un componente del collegio nominato dal presidente, che continua, comunque, a far parte del collegio giudicante.

Art. 92.

(Svolgimento del giudizio)

1. Non oltre il termine di tre giorni prima della data fissata per il giudizio, il consigliere inquirente o l'incolpato devono depositare istanza in cui vengono indicate le prove di cui chiedono l'assunzione, provvedendo altresì alla convocazione dei relativi testimoni. Il collegio può disporre la eliminazione delle prove sovrabbondanti.

2. Aperto il giudizio, il consigliere inquirente svolge una relazione sui fatti oggetto della contestazione. Quindi il presidente procede all'interrogatorio dell'incolpato e all'assunzione delle prove, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni del codice di procedura penale. Non si applicano le norme previste per il giuramento dei testimoni.

3. Ogni componente del collegio, il consigliere requirente e la difesa possono porre domande dirette all'incolpato e ai testimoni.

4. Il collegio può disporre di ufficio l'assunzione di altre prove.

5. Alla decisione partecipano soltanto i consiglieri che hanno preso parte a tutte le udienze dibattimentali.

Art. 93.

(Sanzioni per l'inosservanza dei termini)

1. L'inosservanza, senza giustificato motivo, del doppio dei termini entro cui devono essere

compiute le attività del procedimento disciplinare determina la decadenza dalla carica dei consiglieri ai quali l'omissione o il ritardo siano addebitabili.

2. La decadenza è dichiarata anche d'ufficio dal consiglio dell'ordine.

Art. 94.

(Contenuto della decisione)

1. Con la decisione che definisce il procedimento disciplinare, possono essere deliberati:

a) il proscioglimento, con la formula «non esservi luogo a provvedimento disciplinare»;

b) l'irrogazione di una delle sanzioni previste negli articoli successivi.

2. Ai fini della commisurazione della sanzione il collegio tiene conto di tutte le circostanze del fatto e, in particolare, della gravità dell'infrazione, della personalità dell'incolpato, dei suoi precedenti disciplinari e del suo comportamento successivo al fatto.

Art. 95.

(Avvertimento)

1. L'avvertimento consiste nel richiamo formulato dal presidente del consiglio dell'ordine, nel caso di infrazione lieve e scusabile.

Art. 96.

(Censura)

1. La censura consiste in un biasimo formale per l'infrazione accertata.

2. Essa si applica nei casi in cui la scarsa rilevanza del fatto, la lievità della colpa, i precedenti e il comportamento successivo dell'incolpato concorrano nel far ritenere che l'incolpato si asterrà dal commettere ulteriori mancanze.

3. Il provvedimento è comunicato all'incolpato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 97.

(Sospensione)

1. La sospensione consiste nella interdizione temporanea dall'esercizio della professione o dal praticantato; essa non può essere di durata inferiore a un mese o superiore a tre anni e si applica nei casi in cui le mancanze commesse siano connotate da gravità della colpa e gravità del fatto.

2. La sanzione della sospensione implica la temporanea cancellazione dall'albo, elenco o registro in cui il professionista figura iscritto ed impedisce l'iscrizione ad altro ordine forense.

Art. 98.

(Radiazione)

1. La radiazione consiste nella esclusione dell'avvocato o del praticante dall'ordine forense e nella corrispondente cancellazione definitiva dall'albo, dagli elenchi annessi o dal registro dei praticanti.

2. Essa si applica nei casi in cui la mancanza o le mancanze commesse siano gravissime e tali da scuotere in modo irreparabile la fiducia in un corretto esercizio dell'attività professionale, ovvero l'incolpato, già sospeso due volte, abbia commesso altra infrazione grave.

3. La radiazione impedisce l'iscrizione in altro albo o registro professionale forense.

4. La radiazione opera di diritto nei confronti degli iscritti che, con sentenza passata in giudicato:

a) siano condannati per un delitto non colposo punito dalla legge con la reclusione, sola o congiunta con altra pena, superiore nel massimo a due anni;

b) siano condannati all'interdizione dai pubblici uffici o anche solo dalla professione per una durata superiore a due anni.

5. La radiazione di diritto viene deliberata dal consiglio dell'ordine in camera di consiglio, previo invito rivolto all'interessato affin-

chè entro un termine non inferiore a quindici giorni si presenti per essere sentito o comunicati per iscritto le sue osservazioni; essa ha immediata efficacia esecutiva.

6. Il consiglio dell'ordine ha facoltà di prendere in considerazione l'istanza del radiato che abbia ottenuto la riabilitazione.

Art. 99.

(Sospensione cautelare)

1. Quando, per la gravità del fatto contestato, la continuazione dell'attività professionale può arrecare pregiudizio alla dignità della professione, la sezione disciplinare, su richiesta del consigliere inquirente, delibera la sospensione cautelare dell'incolpato dall'esercizio della professione.

2. Ove, entro il termine massimo di un anno dalla deliberazione del provvedimento di sospensione cautelare, non sia intervenuta la decisione della sezione disciplinare, la stessa è caducata.

3. Nel caso di sospensione del procedimento disciplinare ai sensi del comma 2 dell'articolo 104, la sospensione cautelare può durare fino ad un anno dopo il passaggio in giudicato della sentenza che ha definito il procedimento penale.

4. Il periodo di sospensione cautelare viene computato nella durata dell'eventuale sanzione disciplinare della sospensione.

5. La sezione disciplinare ha l'obbligo di disporre l'eventuale sospensione cautelare quando nei confronti dell'incolpato sia stato emesso ordine o mandato di cattura dell'autorità giudiziaria o quando questa abbia disposto, anche con provvedimento non definitivo, l'interdizione dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione dalla professione.

6. La sospensione cautelare non può essere deliberata senza che l'incolpato sia stato posto in grado di svolgere la propria difesa, personalmente o a mezzo di suoi difensori.

7. Il relativo provvedimento è impugnabile con ricorso al Consiglio nazionale forense, ma il gravame non ne sospende l'esecutività.

8. La sospensione cautelare può essere revocata in ogni momento se vengano meno le condizioni che l'hanno motivata.

9. In nessun caso la sospensione di un avvocato dall'esercizio professionale può essere disposta da autorità diversa dal consiglio dell'ordine competente. Il consiglio dell'ordine potrà disporre la sospensione cautelare a seguito di richiesta motivata di magistrati o di altre autorità dello Stato in conseguenza dell'accertamento di gravi illeciti commessi dall'avvocato.

Art. 100.

(Deposito, notifica e affissione)

1. La decisione in materia disciplinare viene depositata con gli atti relativi nella segreteria del consiglio dell'ordine che l'ha pronunciata. A cura del consigliere segretario viene notificata, entro dieci giorni dal deposito, all'interessato ed al procuratore generale nel cui distretto ha sede il consiglio dell'ordine.

2. Il dispositivo della decisione definitiva che commina una sanzione più grave della censura ed il provvedimento di sospensione cautelare sono affissi nell'albo esterno dell'ordine e comunicati a tutti i capi degli uffici giudiziari del distretto nel quale ha sede l'ordine di appartenenza dell'iscritto, nonché a tutti i presidenti degli ordini circondariali, al Consiglio nazionale forense ed alla Cassa nazionale di previdenza.

Art. 101.

(Impugnazione avverso le decisioni disciplinari)

1. Contro le decisioni disciplinari è ammessa impugnazione al Consiglio nazionale forense da parte dell'incolpato, dei suoi difensori, dell'organo inquirente e del procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario ha sede il consiglio dell'ordine che le ha emesse.

2. L'impugnazione è proposta mediante ricorso che, entro e non oltre venti giorni dalla notificazione di cui al comma 1 dell'articolo 100, deve essere depositato nella segreteria del consiglio dell'ordine sede del giudizio o ad

essa inviato mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento.

3. L'impugnazione ha effetto sospensivo, salvo per quanto riguarda la pronuncia di sospensione cautelare.

4. Il segretario del consiglio dell'ordine provvede senza ritardo a trasmettere il ricorso, con copia autentica della decisione e degli atti processuali, al Consiglio nazionale forense, dandone comunicazione all'interessato e al procuratore generale presso la corte d'appello.

5. Il Consiglio nazionale forense opera in sede disciplinare a mezzo di un'apposita sezione preconstituita all'inizio di ogni anno e composta da sette membri. Ne fanno parte il presidente del Consiglio nazionale, o in sua sostituzione il vice presidente, e sei membri del Consiglio estratti a sorte ogni anno insieme a quattro supplenti. La sezione disciplinare designa per ogni procedimento un componente del Consiglio, delegandolo a svolgere funzioni inquirenti.

Art. 102.

(Norme procedurali)

1. Nel giudizio davanti al Consiglio nazionale forense si osservano, in quanto applicabili, le norme relative al giudizio penale davanti alla Corte di cassazione.

2. Le funzioni requirenti sono svolte dal procuratore generale presso la Corte di cassazione o da un suo sostituto.

3. Al consiglio dell'ordine, che ha emesso la decisione impugnata, deve essere data comunicazione dell'udienza fissata per la discussione della impugnazione. Esso può inviare al Consiglio nazionale forense proprie deduzioni e farsi rappresentare all'udienza di discussione da un proprio membro, il quale può formulare conclusioni.

4. Il dispositivo della sentenza viene letto in udienza.

5. Il testo della sentenza con la motivazione è depositato presso la segreteria del Consiglio nazionale forense nei sessanta giorni successivi ed è sottoscritto dal presidente e dall'estensore.

Art. 103.

(Ricorso per cassazione)

1. La sentenza emessa dal Consiglio nazionale forense in materia disciplinare è notificata, a cura del segretario, all'incolpato, al consiglio dell'ordine che ha emesso la decisione impugnata e al procuratore generale presso la Corte di cassazione, i quali possono impugnarla per motivi di legittimità mediante ricorso per cassazione.

2. Il gravame è proposto con atto notificato alle altre parti entro il termine di sessanta giorni ed all'impugnazione si applicano le norme del codice di procedura civile.

Art. 104.

(Rapporto con il processo penale)

1. Il procedimento disciplinare si svolge ed è definito con procedura e valutazione autonome rispetto al processo penale avente per oggetto i medesimi fatti.

2. Qualora per il fatto addebitato all'iscritto sia stata iniziata azione penale, il procedimento disciplinare non può essere promosso fino al termine di quello penale e, se già iniziato, deve essere sospeso.

3. La sentenza penale irrevocabile pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto e della sua commissione da parte dell'incolpato.

4. Se dai fatti oggetto del procedimento disciplinare emergono estremi di reato procedibile d'ufficio, l'organo procedente ne informa l'autorità giudiziaria.

5. Il disposto dell'articolo 99, comma 9, si applica anche ai fini dell'espiazione della pena accessoria dell'interdizione dalla professione, inflitta dall'autorità giudiziaria all'avvocato, e la sua durata è computata in quella della corrispondente sanzione disciplinare di sospensione dalla professione.

Art. 105.

(Prescrizione dell'azione disciplinare)

1. L'azione disciplinare per i fatti non costituenti reato si prescrive se non è iniziata nel termine di cinque anni dal fatto.

2. Nel caso di procedimento penale il termine di prescrizione rimane sospeso e riprende a decorrere, per la durata massima di anni cinque, dalla data della definizione del procedimento penale stesso.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI - NORME
DI ATTUAZIONE E TRANSITORIE

Art. 106.

(Suppressione della qualifica di procuratore)

1. I procuratori iscritti nell'albo alla data di entrata in vigore della presente legge sono inseriti d'ufficio nell'albo degli avvocati. L'anzianità decorre dalla data di iscrizione nell'albo dei procuratori.

2. Coloro che abbiano superato l'esame di procuratore prima della data di entrata in vigore della presente legge, o superino quello indetto per l'anno di entrata in vigore della medesima, possono conseguire a domanda, entro e non oltre due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'iscrizione nell'albo.

Art. 107.

(Praticanti procuratori)

1. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolgono pratica di procuratore proseguono nel tirocinio secondo le nuove norme. Agli effetti dell'ammissione all'esame di avvocato, viene computato il periodo di pratica già compiuto.

2. Il requisito di aver superato, durante il corso degli studi universitari, gli esami indicati nel comma 3 dell'articolo 67 è richiesto a

decorrere dal terzo anno solare successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

Art. 108.

(Esami di avvocato)

1. Gli esami di avvocato si svolgeranno secondo le nuove norme nell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

Art. 109.

(Albo speciale per il patrocinio avanti le magistrature superiori)

1. È conservato l'albo speciale per il patrocinio avanti le magistrature superiori tenuto dal Consiglio nazionale forense.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge tutti gli iscritti negli albi di avvocato con anzianità superiore a dieci anni possono chiedere l'iscrizione in tale albo.

Art. 110.

(Incompatibilità e requisiti non previsti dalla precedente legislazione. Regolarizzazione)

1. Gli avvocati ed i procuratori iscritti in albi o elenchi alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali sussistano incompatibilità da essa previste, hanno l'obbligo, pena la cancellazione dall'albo o dall'elenco, di adeguarsi alle nuove disposizioni entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

2. La prima revisione degli albi ai sensi dell'articolo 60 deve essere eseguita scaduto il termine di cui al comma 1.

3. I cittadini italiani appartenenti a regioni non unite politicamente all'Italia, iscritti negli albi alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, numero 1, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, conservano il diritto all'iscrizione, alla condizione che con-

servino la cittadinanza dello Stato al quale appartengono le suddette regioni.

Art. 111.

(Elezione dei consigli degli ordini)

1. Le nuove norme per le elezioni dei consigli degli ordini si applicano alla prima scadenza naturale dei consigli in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Agli effetti della rieleggibilità, il periodo di carica in corso alla data di entrata in vigore della presente legge non è computabile.

Art. 112.

(Elezione del Consiglio nazionale forense)

1. Il Consiglio nazionale forense in carica cessa dalle sue funzioni alla fine del primo anno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge.

2. Le elezioni del nuovo Consiglio nazionale forense devono essere indette almeno tre mesi prima della scadenza del termine suddetto.

3. È applicabile il disposto del comma 2 dell'articolo 111.

Art. 113.

(Incompatibilità tra le cariche all'entrata in vigore della legge)

1. Gli avvocati che ricoprono cariche incompatibili tra loro ai sensi dell'articolo 38 devono optare per una di esse entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. In mancanza l'avvocato conserva la carica assunta per ultima.

Art. 114.

(Giudizi disciplinari)

1. Nei giudizi disciplinari non definiti si applicano le norme della presente legge, ma i termini decorrono dalla data di entrata in vigore della medesima.

Art. 115.

(Abrogazione di norme)

1. Sono abrogate in particolare le seguenti disposizioni:

- a) regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36;
- b) regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37;
- c) legge 28 maggio 1936, n. 1003;
- d) regio decreto 9 luglio 1936, n. 1482;
- e) regio decreto-legge 20 gennaio 1936, n. 163, convertito dalla legge 11 maggio 1936, n. 889;
- f) regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 580, convertito dalla legge 30 dicembre 1937, n. 2555;
- g) decreto ministeriale 27 giugno 1938, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 23 luglio 1938;
- h) legge 23 marzo 1940, n. 254;
- i) legge 24 febbraio 1941, n. 224;
- l) legge 29 aprile 1943, n. 419;
- m) regio decreto-legge 13 maggio 1943, n. 509, convertito dalla legge 5 maggio 1949, n. 178;
- n) decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 215;
- o) decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 318;
- p) articoli 18, 19, 20, 21 e 22 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382;
- q) decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 11;
- r) decreto legislativo presidenziale 21 giugno 1946, n. 6;
- s) decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 261;
- t) decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 maggio 1947, n. 597;
- u) decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 174;
- v) legge 7 dicembre 1951, n. 1333;
- z) legge 17 febbraio 1971, n. 91;
- aa) legge 15 novembre 1973, n. 738;
- bb) legge 24 luglio 1985, n. 406;
- cc) legge 27 giugno 1988, n. 242.

2. È abrogato l'articolo 128, commi secondo, terzo e quarto, del codice di procedura penale.

Art. 116.

(Cittadini della CEE)

1. L'esercizio in Italia della professione forense da parte dei cittadini degli altri Stati della Comunità europea è disciplinato dalle leggi speciali relative alla materia.

2. L'articolo 8 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, è sostituito dal seguente:

«Art. 8. - 1. Gli avvocati indicati all'articolo 1 sono ammessi al patrocinio davanti alla Corte costituzionale, alla Corte di cassazione, al Consiglio di Stato ed alla Corte dei conti in sede giurisdizionale, al Tribunale supremo militare, al Tribunale superiore delle acque pubbliche od organi amministrativi equiparati, indipendentemente dall'iscrizione nell'albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori, purchè dimostrino di aver esercitato la professione per almeno dieci anni ovvero dimostrino di essere ammessi ad esercitare la professione nello Stato membro di provenienza dinanzi ad autorità giurisdizionali corrispondenti».

Art. 117.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il novantesimo giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.